



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 256

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 23 ottobre 2019

I N D I C E

Commissioni riunite

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 4)</i>	» 9

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i>	<i>Pag.</i> 11
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 11
<i>Plenaria</i>	» 12

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 67
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93)</i>	» 73
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 73

3^a - Affari esteri:

<i>Plenaria</i>	» 75
---------------------------	------

4^a - Difesa:

<i>Plenaria</i>	» 87
---------------------------	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 101
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 104

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i>	» 114
<i>Plenaria</i>	» 114

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 122
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i>	» 122
<i>Plenaria</i>	» 123
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i>	» 131

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	132
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	145
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107)</i>	»	150
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i>	»	151
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	152
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i>	»	154
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i>	»	155
<i>Plenaria</i>	»	155

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	160
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	170
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i>	»	171
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	172
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	173
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	174
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	180
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	182
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	183

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	184

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(1398) Paola NUGNES. – *Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

(63) QUAGLIARIELLO. – *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. – *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) NASTRI e CALANDRINI. – *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) MOLLAME. – *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) TARICCO ed altri. – *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) NASTRI. – *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-*

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico

(965) Virginia LA MURA. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. – Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. – Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1117, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1398 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La presidente MORONESE ricorda che è stato assegnato alle Commissioni riunite un ulteriore disegno di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*), relatrice per la 13^a Commissione, illustra il disegno di legge n. 1398 il quale detta principi, misure e strumenti sulla materia del consumo del suolo, secondo il disposto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione atti ad orientare l'intero comparto edilizio, indirizzandolo sull'unica opportunità di sviluppo possibile: il recupero, la rigenerazione urbana, incentivando l'efficientamento energetico, e il risanamento antisismico e il recupero del patrimonio edilizio vetusto. Ricorda che quasi il 55 per cento delle abitazioni italiane (16,5 milioni di unità) è stato costruito prima del 1970; la quota sale al 70 per cento nelle città di medie dimensioni e al 76 per cento nelle città metropolitane. Si tratta dunque di edifici responsabili di spreco energetico e spesso soggetti a forte rischio sismico, su cui va operata una seria opera di ristrutturazione, risanamento o sostituzione.

Le finalità, i principi e gli obiettivi della legge sono individuati nella necessità di contrastare in modo decisivo il consumo di suolo, essendo il suolo un bene comune e una risorsa limitata e non rinnovabile fornitrice di funzioni e servizi ecosistemici vitali. La relatrice sottolinea come occorre salvaguardare gli spazi vitali per il benessere dei cittadini e delle loro comunità. A causa della crescita costante della popolazione mondiale, l'agricoltura e la produzione di cibo si pongono tra le questioni più rilevanti della contemporaneità. Ma l'occupazione di suolo limita la produzione di cibo, tanto più che avviene in prevalenza nelle aree pianeggianti e periurbane, le più fertili e idonee a fini agricoli, che rappresentano una parte minima della superficie complessiva. Il territorio italiano presenta un dif-

fuso dissesto idrogeologico che viene acuito dal consumo di suolo e dal conseguente abbandono delle attività di cura e manutenzione delle campagne. Arrestare il consumo di suolo significa, dunque, anche contrastarne il dissesto, l'impermeabilizzazione e gli effetti dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi, prevenendo danni economici e perdite di vite umane. La salvaguardia del suolo, inoltre, è una misura essenziale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione. Spetta alle istituzioni pubbliche tutelare e salvaguardare i suoli da ulteriori consumi ma, allo stesso tempo, è anche responsabilità di ciascun cittadino contribuire all'effettiva realizzazione delle politiche a ciò indirizzate. In tale ottica, per evitare ulteriore consumo di suolo libero, costituiscono principio fondamentale del governo del territorio il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, nonché il risanamento del costruito attraverso ristrutturazione e restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico, la riconversione di comparti attraverso la riedificazione e la sostituzione dei manufatti edilizi vetusti.

Il presente disegno di legge costituisce attuazione dell'articolo 42 della Costituzione, secondo il quale «La proprietà è pubblica o privata» e «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale».

Preso atto che le numerose leggi regionali hanno creato difformità anche interpretative sul territorio nazionale e che troppo spesso, al di là degli intenti dichiarati, hanno determinato nuovo impulso al consumo del suolo e alla speculazione, appare oggi necessario dare un quadro legislativo finalizzato ad uniformare e a razionalizzare la gestione dell'uso del suolo sull'intero territorio nazionale.

I dati della rete di monitoraggio dell'ISPRA mostrano come, a livello nazionale, il suolo consumato sia passato dal 2,7 per cento degli anni '50 al 7,6 per cento stimato per il 2016, con un incremento di 4,3 punti percentuali (1,2 per cento tra il 2013 e il 2015) e una crescita del 159 per cento.

In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia intaccato ormai oltre 23.000 chilometri quadrati del nostro territorio. Poiché il Paese è montuoso per circa il 35 per cento della superficie totale, la cementificazione ha eroso le aree di pianura, le più fertili, che rappresentano circa il 23 per cento dell'intera superficie del nostro Paese (quasi un quarto) e un'ampia parte di quel restante 42 per cento di superficie composto di colline di altezza inferiore a 800 metri.

Il contrasto del consumo di suolo nel territorio appare, quindi, misura urgente e non più derogabile, essenziale a sostenere il nostro benessere economico e sociale; dev'essere considerato una priorità e diventare una delle massime urgenze dell'agenda parlamentare per i numerosi benefici indotti che ne derivano, di carattere sociale, ecologico ed economico.

Il testo presentato si suddivide in quattro capi, i quali presentano le diverse azioni da porre in essere per la salvaguardia del suolo: Capo I:

Principi, finalità generali e definizioni; Capo II: Misure per la protezione e gestione sostenibile del suolo; Capo III: Individuazione delle aree degradate e misure per la rigenerazione urbana; Capo IV: Strumenti di intervento per il piano di rigenerazione urbana e disposizioni transitorie e finali.

Nel primo Capo, le principali novità introdotte hanno ad oggetto le definizioni di «suolo», «programma di rigenerazione urbana sostenibile» e il «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici».

La capacità insediativa viene soddisfatta tramite il riuso e la rigenerazione urbana, ossia il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e la riurbanizzazione delle aree dismesse. Viene introdotto il principio secondo cui, qualora la quota prevista dal comune non possa essere soddisfatta tramite il riuso e la rigenerazione urbana, è fatto sempre obbligo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici.

Il secondo Capo ha come oggetto la salvaguardia del suolo attraverso la creazione di un ente pubblico che possa monitorarlo e classificarlo secondo le caratteristiche dei diversi tipi di suoli. Viene, quindi, istituito il CENPSU (Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli) presso l'ISPRA, nonché una banca dati pedologica, con il fine di garantire una valutazione completa e affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, le università e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Il terzo Capo è incentrato sul «programma di rigenerazione urbana sostenibile»: programma, previsto a livello di pianificazione comunale generale e attuato nel piano di recupero sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e delle aree dismesse da riutilizzare, che persegue l'obiettivo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito, la rigenerazione. Il programma prevede un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo tramite la riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, di bonifica, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di riduzione dei volumi esistenti, di deimpermeabilizzazione, di contenimento dei consumi idrici ed energetici, di rilancio della città pubblica, attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari, l'abbattimento del troppo costruito liberando spazi urbani, il contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, con politiche che contrastino la trasmigrazione delle popolazioni residenti e di miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi.

Il programma prevede anche interventi volti a favorire l'insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche, a facilitare l'insediamento di attività di agricoltura urbana, mediante orti urbani, didattici, sociali, condivisi, giardini e boschi urbani, nonché alla tutela delle aree naturali e semi naturali ancora presenti in ambito urbano.

Ultimo, ma assolutamente fondamentale, la previsione di strumenti che spingano i cittadini al recupero degli immobili esistenti attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica che garantiscano il rispetto del suolo e dell'ambiente.

Il quarto capo riguarda gli strumenti di intervento per il programma di rigenerazione urbana e le disposizioni transitorie.

La presidente MORONESE, d'intesa con la Presidenza della 9^a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1398 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 4

Relatori: BERGESIO (L-SP-PSd'Az) e NUGNES (Misto)

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,45

(63) QUAGLIARIELLO. – *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES ed altri. – *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) **NASTRI e CALANDRINI.** – *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) **MOLLAME.** – *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) **TARICCO ed altri.** – *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) **NASTRI.** – *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) **Virginia LA MURA.** – *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) **Anna ROSSOMANDO ed altri.** – *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) **BERUTTI ed altri.** – *Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

(1177) **BRIZIARELLI ed altri.** – *Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

(1398) **Paola NUGNES.** – *Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 17,15

AUDIZIONI INFORMALI SUL DDL COSTITUZIONALE N. 388 (PRIORITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE)

Sottocommissione per i pareri

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 17,15.

(812) CALIENDO. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,20.

Plenaria**111^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Adelina Sejdini, vittima di tratta, Marina Contino, Primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticrimine ed Elvira Tassone, Commissario della Polizia di Stato, Sandro Gallittu, Area del Welfare – Nuovi Diritti della CGIL, Liliana Ocmin, responsabile dipartimento politiche migratorie donne giovani e coordinamento nazionale donne della CISL, Francesca Cantini, funzionario UIL.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 81 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Informa, inoltre, che ad oggi, hanno espresso il loro parere le Commissioni 3^a, 4^a, 7^a, 8^a, 9^a, 10^a, 13^a e Questioni regionali, mentre la Commissione bilancio si è espressa solo sul testo, formulando due condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e una osservazione.

Stante l'eterogeneità della materia trattata dal decreto-legge, che investe diversi Ministeri e amministrazioni, e poiché ciascuno degli emendamenti presentati contiene comunque un collegamento con i contenuti del provvedimento in esame, ritiene di non dichiarare alcuna improponibilità per materia.

Circa l'emendamento 7.0.1, del senatore Perosino, rileva che la materia è stata oggetto di una modifica approvata dalle Commissioni riunite

10^a e 11^a in sede di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, originariamente contenuta nell'emendamento 6.0.3 (testo 2) e poi recepita nell'emendamento governativo su cui è stata apposta la questione di fiducia, appena votata dall'Aula del Senato. Analoga considerazione riguarda gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6 della senatrice Gallone, che richiamano il contenuto dell'emendamento 14.0.3 (testo 3), approvato in sede referente.

Chiede pertanto ai presentatori se, alla luce di queste circostanze, intendano ritirare le proposte citate.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) si riserva di rappresentare ai presentatori l'eventualità del ritiro.

Dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.10, 2.15 e 2.16.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire sul complesso delle proposte di modifica, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1440) Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPI ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CERNO ed altri. – Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

– e **petizione n. 99 ad essi attinente**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PARRINI (*PD*) illustra il disegno di legge costituzionale n.1440, approvato dalla Camera dei deputati in sede di prima deliberazione il 31 luglio 2019, che interviene in materia di elettorato attivo dei componenti del Senato con la finalità di ridurre il limite di età previsto dalla Carta costituzionale, equiparandolo a quello previsto per l'elezione della Camera dei deputati.

Ricorda che il tema è stato affrontato più volte negli ultimi 35 anni – fin dalla Commissione bicamerale Bozzi – nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali, senza però giungere a definizione. Ritiene pertanto che la questione sia ormai matura per essere affrontata, tanto più che è emerso un orientamento condiviso circa la necessità di assimilare quanto

più possibile le norme sulla formazione delle due Camere, dal momento che continuano a svolgere le stesse funzioni, dopo che il referendum del 2016 non ha consentito il superamento del bicameralismo paritario.

Fa presente che, in occasione delle elezioni politiche del 2018, i cittadini chiamati alle urne per l'elezione della Camera dei deputati sono stati circa 46.600.000, mentre gli elettori del Senato sono stati circa 42.900.000, con una differenza di oltre 3.700.000 elettori: si tratta di una disparità consistente, pari a circa l'8 per cento degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati, che non si registra in altri Paesi europei con entrambe le Camere elette a suffragio universale diretto.

Il testo trasmesso dalla Camera si compone di un unico articolo che, intervenendo sull'articolo 58, primo comma, della Costituzione, modifica il requisito anagrafico per essere elettori del Senato. In tal modo, il dettato costituzionale sull'elettorato attivo per il Senato della Repubblica verrebbe uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati dall'articolo 56, primo comma, della Costituzione.

Osserva tuttavia che, a seguito di tale modifica, sarebbe incomprensibile non intervenire, con la medesima finalità e per le stesse ragioni, anche sul requisito per l'elettorato passivo al Senato. La Camera dei deputati ha ritenuto di non affrontare l'argomento in prima lettura, per motivi di cortesia istituzionale, lasciando quindi al Senato l'iniziativa in tal senso.

Infine, ritiene opportuno avviare contestualmente una riflessione sulla modifica dell'articolo 57 della Costituzione, che prevede l'elezione del Senato su base regionale. Infatti, la recente approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari rischia di generare distorsioni della rappresentanza democratica, qualora non si introducesse anche per il Senato il recupero nazionale dei resti. Inoltre, si rende necessario ridurre da tre a due il numero dei delegati di ciascuna Regione che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica

Su tali aspetti, unitamente a quelli anagrafici, interviene un disegno di legge costituzionale del senatore Ferrari, appena depositato ma ancora non assegnato, di cui chiede fin d'ora la congiunzione dell'esame per affinità di materia.

Si sofferma brevemente, quindi, sui disegni di legge n. 307 a prima firma del senatore Rampi, n. 1022 d'iniziativa del senatore Cerno e altri e n. 1116 presentato dal senatore Calderoli, che hanno contenuto sostanzialmente identico a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di verificare se la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati abbia già svolto un ciclo di audizioni informali. In ogni caso, se si intende ampliare l'ambito della discussione alla modifica degli articoli 57 e 83 della Costituzione, sarà opportuno tenerne conto nella predisposizione dell'elenco degli esperti da audire.

Il relatore PARRINI (PD) propone, quindi, di attendere l'assegnazione alla Commissione dell'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 1569 presentato dal senatore Ferrari, per poi valutare quali argomenti affrontare in un eventuale ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS. – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI. – *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE. – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212 e 1203, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1532 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il disegno di legge costituzionale n. 1532, d'iniziativa della senatrice Gallone, recante modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e che, pertanto, sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

Ricorda che domani, giovedì 24 ottobre, inizierà il ciclo di audizioni informali.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati*

(720) BARBONI ed altri. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

– e petizioni n. 326 e 351 ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea, nella seduta dell'8 ottobre, per un nuovo esame.

Il relatore GRASSI (*M5S*) ricorda che, in Assemblea, il Gruppo PD ha presentato una questione sospensiva, poi approvata, per chiedere il rinvio del testo in Commissione per un ulteriore approfondimento.

Pur essendo convinto che l'esame in sede referente sia stato accurato, ritiene che lo svolgimento di ulteriori audizioni consentirebbe di assumere una decisione più consapevole.

Si apre un dibattito.

Il senatore PARRINI (*PD*) sottolinea che il Gruppo PD anche in Commissione, nella seduta del 23 luglio, aveva espresso un avviso contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

In ogni caso, ritiene opportuno un supplemento di indagine attraverso l'individuazione di ulteriori soggetti da interpellare, ovviamente dopo un'attenta verifica delle audizioni già svolte.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che sono già state effettuate numerose audizioni. A suo avviso, la richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione lascia presagire la volontà di procrastinare ancora la decisione su un provvedimento che evidentemente assume una connotazione politica per una parte dell'attuale maggioranza.

In questo modo, tuttavia, si finisce per non tenere conto della volontà espressa dai cittadini attraverso il referendum consultivo, che conserva la sua validità anche se si è svolto nel 2007.

Il senatore PARRINI (*PD*) rassicura la senatrice Pirovano che la richiesta di un ulteriore approfondimento non è determinata da un intento ostruzionistico. A suo avviso, sarebbe utile interpellare i responsabili dei servizi sanitari e sociali che sarebbero stati oggetto di modifiche dopo lo svolgimento del *referendum* e che avrebbero inizialmente motivato la richiesta di distacco dei due Comuni dalla Regione Marche.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) osserva che sull'argomento si è già registrato un colpevole ritardo a livello istituzionale ed è inaccettabile che tale situazione si protragga ulteriormente. A suo avviso, occorre dare fi-

nalmente una risposta alle popolazioni di quei territori, che hanno espresso la loro volontà nella consultazione referendaria del 2007.

Ritiene quindi opportuno fissare un termine breve per l'indicazione di eventuali soggetti da convocare in audizione, per sottoporre quanto prima, nuovamente, il disegno di legge all'Assemblea.

Il senatore PARRINI (*PD*) auspica che le audizioni sul disegno di legge in esame non siano anteposte a quelle relative ai disegni di legge costituzionale n. 1440 e connessi.

Il sottosegretario VARIATI ritiene inaccettabile che il pronunciamento dei cittadini non riceva un riscontro a livello istituzionale dal 2007. Pertanto, dopo gli ulteriori approfondimenti richiesti dal senatore Parrini, sarebbe opportuno assumere determinazioni definitive, senza ulteriori indugi.

In ogni caso, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, sulla materia il Governo non può che rimettersi alle Camere.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che sono già stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 132 della Costituzione e che è stata svolta una lunga serie di audizioni, nel corso delle quali è stata accertata la persistente validità del referendum del 2007. Peraltro, a seguito dell'approvazione di un ordine del giorno a sua firma, sono state anche acquisite le ulteriori deliberazioni dei consigli comunali di Montecopiolo e Sassofeltrio in merito alla richiesta di distacco dalla Regione Marche.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per l'indicazione degli ulteriori soggetti da convocare in audizione per le ore 15 di venerdì 25 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. 388 (priorità di esercizio dell'azione penale), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltosi prima della seduta plenaria, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di esperti**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 22 ottobre.

Il PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene Adelina SEJDINI, vittima di tratta.

Prendono successivamente la parola Marina CONTINO, Primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticrimine ed Elvira TASSONE, Commissario della Polizia di Stato.

Interviene quindi Sandro GALLITTU, Area del Welfare – Nuovi Diritti della CGIL.

Quindi svolge il suo intervento Liliana OCMIN, responsabile Dipartimento politiche migratorie donne giovani e Coordinamento nazionale donne della CISL.

Interviene infine Francesca CANTINI, funzionario UIL.

Svolge un intervento il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

(al testo del decreto-legge)

G/1493/1/1

CENTINAIO, STEFANI, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO

La Commissione,

esaminato, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei moli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;

in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;

con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;

il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano mag-

giore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;

per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo;

impegna il Governo:

a proseguire nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

a) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18;

b) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

c) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;

d) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;

e) la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

f) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportiva dilettantistiche.

G/1493/2/1

BERGESIO, CENTINAIO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, STEFANI

La Commissione,

esaminato, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia

e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;

l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del «made in Italy», e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

impegna il Governo,

ad individuare le necessarie misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.

G/1493/3/1

SAPONARA, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il riordino dei Ministeri A.S. 1493,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, oltre a prevedere che, dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e il relativo personale dirigente è

trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che presso il MIBAC sono istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale, senza specificare il loro impiego operativo;

agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge 208 del 2015 – legge di stabilità 2016);

preso atto che le risorse sono state distolte al settore museale, il principio della buona amministrazione fa desumere che i nuovi incarichi dirigenziali siano stati creati per potenziare il medesimo comparto, di importanza strategica non solo sotto l'aspetto più propriamente culturale, ma anche per la valenza per il nostro Paese in termini di attrazione turistica risorse che, al contrario, dovrebbero essere potenziate,

impegna il Governo:

a destinare i suddetti posti funzione al settore museale, affinché le risorse finanziarie rimangano all'interno del comparto stesso.

G/1493/4/1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione; per l'istituzione di tale struttura la citata disposizione destina 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020;

considerato che:

le funzioni attribuite a tale Struttura tecnica non sono del tutto chiare, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche emerse rispetto ad una sua presunta competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture;

un'eventuale competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture sarebbe superflua visto che il medesimo controllo è già effettuato da numerose strutture interne al Ministero, nonché «per diversi profili» dall'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac);

impegna il Governo,

a valutare approfonditamente l'opportunità di istituire tale Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle effettive esigenze del Ministero, alle funzioni attribuite alla medesima, ed ai profili finanziari connessi alla sua istituzione.

Art. 1.

1.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

1.2

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Trasferimento al Ministero del Turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo*) – 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uf-

fici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"14) Ministero del turismo";

b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: "7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;" e dopo il numero 13) è inserito seguente: "14) Ministero del turismo;"

c) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

d) all'articolo 34, comma 1, la parola: " quattro " è sostituita dalla seguente: "tre";

e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"CAPO XII-BIS.

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo
3. Al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54-ter.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
 - a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;
 - b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;
 - c) promozione del *Made in Italy*.

Art. 54-quater.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-ter."
13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

16. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

1.3

CENTINAIO, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo). – 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"CAPO XII-BIS.

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;

b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;

c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta"».

1.4

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati).* – 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono al-

trèsi trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui ai presente articolo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano; sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.6

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e i posti» fino alla fine del periodo.

1.7

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.8

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale».

1.9

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale».

1.10

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di un dirigente di livello generale e».

1.11

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di due dirigenti» con le seguenti: «di un dirigente».

1.12

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero per gli esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia».

1.13 (testo corretto)

PARRINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma*

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».*

1.13

PARRINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori trenta posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantasette posizioni».*

1.14

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «limite massimo di 530.000 euro annui», con le seguenti: «limite massimo di 430.000 euro annui».

1.15

PARRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il prosieguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo».

1.17

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di opzione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.19

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 17, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.20

PEROSINO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare la digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, nell'ambito della qualità dei servizi e della gestione dei fondi di competenza, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dalla Unione europea, anche attraverso un progressivo e urgente ricambio generazionale, tenuto conto dell'indifferibilità delle esigenze connesse a tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere personale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le assunzioni, di cui al periodo precedente, sono effettuate con le modalità previste al medesimo comma 298, anche ricorrendo, a salvaguardia delle esigenze di tempestività, razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa, alle graduatorie del medesimo Ministero, vigenti alla data del 1° gennaio 2019, in deroga ai limiti temporali previsti all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e alle previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del medesimo comma.».

1.0.1

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"CAPO XII-BIS.

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "made in Italy";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

- i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;
- l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;
- m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;
- n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;
- o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;
- p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;
- q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;
- r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;
- s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,»».

1.0.2

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5.470.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5.470,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

Art. 2.

2.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

URSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*

b) *al comma 2), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*

c) *al comma 3:*

1. *sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;*

2. *sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 755,», con le seguenti parole: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;*

3. *sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti parole: «31 dicembre»;*

4. *sostituire le parole:* «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente» *con le seguenti parole:* «il 15 gennaio 2020».

2.3

SUDANO, GRIMANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «compresa la sede» *con le parole:* «compreso il diritto di uso della sede»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* «la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.» *con le seguenti:* «presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituita Direzione generale per il commercio internazionale mediante il trasferimento delle risorse umane e finanziarie dell'attuale Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, che viene contestualmente soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020. I posti funzione di un dirigente di livello generale e di nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di un ufficio di livello dirigenziale e di nove uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione, da assegnare in via esclusiva per un periodo transitorio di cinque anni al personale dirigenziale proveniente dalla soppressa Direzione generale per il commercio internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2019.»;

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.», *con le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è ridotta di conseguenza nel numero massimo di diciotto posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventuno posizioni di livello non generale»;

c) *al comma 3,*

1) *sostituire le parole*: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.», *con le seguenti*: «entro il 31 dicembre 2019, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente fino a centoquaranta unità di personale non dirigenziale assegnato alla Direzione Generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico nonché altro personale del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite di cui al comma 1; col medesimo decreto si provvede altresì alla puntuale individuazione delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.»;

2) *sostituire il periodo*: «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.» *con il seguente*: «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'esperienza professionale documentata nell'esercizio pregresso delle funzioni trasferite di cui al comma 1 nonché dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 31 dicembre 2019».

2.4

FANTETTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico,»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», *con le seguenti*: «e i relativi posti

funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2) *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3) *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4) *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.5

URSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico»;

b) *al comma 2:*

1. *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette» *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2. *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3. *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4. *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.6

AIMI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata "Direzione generale per il *Made in Italy*" e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della "Direzione generale per il *Made in Italy*", con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del *Made in Italy* già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.7

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «resta confermata nel numero massimo di diciannove» con le seguenti: «è rideterminata in sedici».

2.8

URSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019» con le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo» inserire le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincommes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica» inserire le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «Il personale non dirigenziale trasferito», inserire le seguenti: «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" equiparato al profilo di "Primo Segretario di Legazione" o di "Collaboratore economico-finanziario e com-*

merciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre,».

2.9

FANTETTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 », con le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite».

2.10

FANTETTI, PAGANO

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», inserire le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincommes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché».

2.11

FANTETTI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica », inserire le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

2.12

SUDANO, GRIMANI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», inserire le parole: «dirigenziale e».

2.13

DE PETRIS

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», inserire le seguenti: «dirigenziale e».

2.14

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», inserire le seguenti: «dirigenziale e».

2.15

FANTETTI, PAGANO

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «non dirigenziale», con le seguenti: «dirigenziale e non dirigenziale».

2.16

FANTETTI, PAGANO

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «Il personale non dirigenziale trasferito», inserire le seguenti: «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico e».

2.17

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.18

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: «alla scadenza dell'incarico biennale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2.19

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: «che può essere rinnovato» fino alla fine del periodo.

2.20

GARRUTI

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"».

2.21

SUDANO, GRIMANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. A far data dal 1° gennaio 2020 la denominazione: "Ministero degli affari esteri, del commercio e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Art. 3.**3.4**

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.***3.1**

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino a: «si provvede» con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede».

3.2

CALDEROLI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è tenuto a verificare per gli aspetti di propria competenza, di intesa col Ministero della giustizia, in seguito alla trasmissione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco dei soggetti richiedenti, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: ", intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto";

c) all'articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-*quater*. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge».

3.0.2

AIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti agenti è rilasciata la licenza di porto d'armi per difesa personale. Gli stessi possono portare fuori dal normale servizio di lavoro, per difesa personale, le armi autonomamente acquistate"».

3.0.1

BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al Decreto dirigenziale del Ministero

dei Trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».

Art. 4.

4.1

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «operante alle dirette dipendenze del Ministro e» con le seguenti: «operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4.3

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «In deroga alla» con le seguenti: «Nei limiti della».

4.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due con qualifica» con le seguenti: «uno con qualifica».

4.5

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.6

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «e i limiti riferiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale».

4.8

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020».

4.9

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo».

4.10

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.».

4.11

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro».

4.12

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020» *con le seguenti:* «nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020».

4.13

FLORIDIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 47, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis" sono inserite le seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere".».

Art. 5.

5.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.3

PAZZAGLINI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere superiore» con le seguenti: «è pari a due».

5.5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

5.6

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5.0.1

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione e controllo delle risorse idriche)

1. Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 ottobre 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle funzioni attribuite ai sensi del comma 1, con l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una nuova direzione generale per la regolazione e il controllo delle risorse idriche.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici transitano in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6.

6.1

IANNONE, CIRIANI, ZAFFINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire una maggiore efficacia della azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria."»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «31 ottobre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

6.0.1

CASTELLONE, GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Organizzazione del Ministero della salute)

1. In relazione alle accresciute attività demandate al Ministero della salute preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario e, in particolare connesse all'evoluzione della ricerca, al personale sanitario, alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli delle merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021, in relazione all'esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sanitario, tramite anche un ammodernamento della *governance* del settore del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento della qualità delle cure, al monitoraggio della sicurezza e all'equità di accesso per i pazienti da garantire in modo omogeneo ed uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il Ministero della salute provvede, entro il 31 luglio 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

Art. 7.**7.1**

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica".

1-ter. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.2

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.3

RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.4

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.5

GARRUTI, ANGRISANI, CAMPAGNA, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore

anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

1-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».

7.0.1

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. I numeri 1) e 2) della lettera a) dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

7.0.2

GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure inerenti la dotazione organica della Corte dei Conti)

1. All'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze delle funzioni consultive, di controllo e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, sono assegnati presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine la dotazione organica complessiva della magistratura contabile è incrementata di venticinque unità ed è conseguentemente rideterminata nel numero massimo di seicentotrentasei unità, di cui quattrocentonovantotto fra consiglieri, primi referendari, referendari, e centotrentasei presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020, a 3.200.872,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l'anno 2023, a 3.634.564,91 euro per l'anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l'anno 2027, a 4.914.392,80 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)*

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104».

7.0.4

GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ampliamento delle funzioni di controllo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

2. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

3. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da sog-

getti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.5

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-ter. – (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) – 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di pro-

dotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, *sub* allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 – Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di rie-

same delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

7.0.6

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-ter – *(Cessazione della qualifica di rifiuto)* – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 3, lettere da a) a e).

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni"».

7.0.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni urgenti in materie di competenza del Ministero dell'interno relative alla circolazione stradale con targhe estere)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita", sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari"».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria**120^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, per quanto concerne il tema della magistratura onoraria, informa che è stato ritirato il disegno di legge n. 945, a prima firma senatrice Valente.

Sul disegno di legge n. 1438 di iniziativa governativa ricorda che sono ora relatrici la senatrice Evangelista e la senatrice Valente.

Ricorda altresì che è stato assegnato il disegno di legge n. 1555 a prima firma senatore Mirabelli che sarà messo all'ordine del giorno e congiunto nelle prossime sedute.

Analogamente è stato annunciato ma non ancora assegnato il disegno di legge n. 1516 a firma del senatore Iwobi.

Avverte che tutti i disegni di legge vertenti su tale materia verranno quindi esaminati e illustrati congiuntamente in una prossima seduta.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) esprime perplessità in merito al rinvio della fase illustrativa del disegno di legge n. 1438.

Il PRESIDENTE fa presente che egli si è fatto tramite di una richiesta in tal senso da parte dei Gruppi della maggioranza.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) alla luce della richiesta del senatore Crucioli, dichiara che, per parte sua, nulla osta a che venga incardinato con priorità il disegno di legge governativo nella presente seduta.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) esprime rammarico per quanto accaduto augurandosi che vi sia trasparenza e collegialità nell'assunzione delle decisioni programmatiche.

Il senatore LOMUTI (*M5S*) chiede una sospensione della seduta.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta è brevemente sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 17 riprende alle ore 17,10.

Il presidente OSTELLARI alla luce degli orientamenti emersi in Commissione, dà la parola alla relatrice Evangelista per l'illustrazione del provvedimento, ricordando che la relatrice Valente non è presente alla seduta odierna.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che rappresenta il completamento di un percorso che prende le mosse dalla legge n. 57 del 2016 e si conclude con l'emanazione del decreto legislativo n. 116 del 2017. La legge delega, oltre a introdurre disposizioni immediatamente precettive in materia di incompatibilità e applicazioni del giudice di pace, nonché di formazione di tutti i magistrati onorari, ha delegato il Governo ad adottare, al fine di favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari, un provvedimento di riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nonché di un regime transitorio per i magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto delegato.

Con il decreto legislativo n. 92 del 2016, il Governo ha attuato la più urgente delle deleghe conferite dalla sopraindicata legge, consentendo il mantenimento in servizio (per un primo mandato quadriennale) dei giudici di pace dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, previo superamento di una procedura di conferma straordinaria. La disciplina dei successivi tre mandati quadriennali – espressamente prevista dalla legge 57 – viene riservata ad un successivo decreto legislativo che dovrà attuare compiutamente la delega.

La complessiva riforma della magistratura onoraria è stata realizzata dal decreto legislativo n. 116 del 2017. L'intervento legislativo ha modificato drasticamente la previgente normativa ridisegnando le competenze e la natura della professione, della quale possono evidenziarsi le seguenti caratteristiche: è inderogabilmente temporanea; si svolge in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali; non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. All'esito della riforma il complesso della magistratura onoraria ri-

sulta costituita dai giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Infatti, il decreto legislativo supera, nel settore giudicante, la bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (GOT) prevedendo un'unica figura di «giudice onorario di pace» assegnato per i primi due anni all'ufficio per il processo e successivamente all'ufficio del giudice di pace per esercitare la giurisdizione civile, penale e la funzione conciliativa. I giudici onorari di pace, al ricorrere di determinate condizioni e secondo specifiche modalità, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale (con specifiche limitazioni relative alla materia e al valore). I vice procuratori onorari (VPO) sono, invece, quei magistrati onorari inseriti nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, struttura analoga all'ufficio del processo, costituito presso ciascuna procura. Ai VPO sono attribuiti compiti ausiliari e, dopo un anno dal conferimento dell'incarico, compiti e attività delegate. La riforma, inoltre, disciplina i requisiti per il conferimento dell'incarico, i titoli di preferenza, le incompatibilità e la durata dell'incarico. Con riferimento a quest'ultima, l'incarico di magistrato onorario dura 4 anni e alla scadenza può essere confermato per ulteriori 4 anni, non può essere esercitato per più di 8 anni e cessa comunque al compimento del 65esimo anno di età. Quanto all'indennità, la riforma conferma che essa si compone di una parte fissa (16.140 lordi annui) e una variabile legata al risultato (15-30 per cento della fissa).

Il disegno di legge prevede che ai magistrati onorari che non esercitano le funzioni giudiziarie sia corrisposta una indennità fissa pari all'80 per cento dell'indennità spettante a chi le esercita e che esse non siano cumulabili.

In questo percorso di riforma della magistratura onoraria, il presente disegno di legge, di recepimento dei lavori istrutti svolti dal Tavolo tecnico istituito con decreto dal Ministero della giustizia, è volto sia al riordino complessivo della disciplina prevista in via generale per la magistratura onoraria, sia a ridefinire la normativa inerente la disciplina transitoria relativa ai magistrati in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 116 del 2017.

Nel merito, osserva che il provvedimento consta di 4 articoli.

L'articolo 1 modifica in più punti il decreto legislativo n. 116 del 2017. Nello specifico l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), interviene sul regime delle incompatibilità restringendone la portata alla sede e non al circondario nei casi di rapporti parentali tra il magistrato onorario ed un familiare esercente la professione forense. Ai fini della sussistenza in concreto delle incompatibilità vengono richiamati i medesimi principi osservati per quanto concerne i magistrati ordinari. La lettera *b*), in materia di determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta, estende, in materia di citazione diretta a giudizio (articolo 550 del codice di procedura penale) la delega prevista per i vice procuratori onorari anche alle ipotesi speciali previste al secondo comma. L'estensione è prevista anche nelle ipotesi in cui si proceda per giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 558 comma 6 del codice di procedura penale. Le lettere *c*) e *d*)

consentono ai magistrati onorari l'assegnazione ad altra sede al fine di assistere un familiare con disabilità. La lettera *e*) modifica le modalità di pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari stabilendo una cadenza bimestrale a fronte di quella trimestrale prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2017. La lettera *f*) interviene in merito alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio prevedendo che gli stessi, ferma la conferma quadriennale, possano proseguire nell'incarico fino al sessantottesimo anno di età a fronte dei 4 quadrienni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo del 2017. La lettera *g*) estende, per i magistrati onorari già in servizio, le funzioni e i compiti previsti al comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo sino alla cessazione dell'incarico al sessantottesimo anno di età e non più alla scadenza del quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Inoltre, in merito all'assegnazione della trattazione di nuovi procedimenti civili e penali, si dispone che questa dovrà avvenire in considerazione delle delibere del CSM. La lettera *h*) modifica il trattamento economico. Nello specifico stabilisce che la disciplina relativa alle indennità spettanti ai magistrati onorari già in servizio (essendo un regime sostanzialmente «a cottimo» non è previsto un limite né minimo né massimo agli impegni settimanali, fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari del CSM) continui ad applicarsi, non già fino alla scadenza del quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto, bensì alla cessazione dell'incarico per il raggiungimento dei limiti di età pervisti. Nel caso in cui optino per l'indennità in misura fissa, il relativo importo, sulla base di tre impegni settimanali, viene rideterminato in aumento rispetto all'attuale normativa, ovvero: 31.473 comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per chi esercita le funzioni giudiziarie e 25.178 per chi collabora nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. La lettera *i*) interviene per stabilire il regime applicabile ai magistrati onorari in servizio facendo salve le disposizioni del capo XI come novellate dal presente articolo. Inoltre, in relazione al modificato regime di incompatibilità, su fa salva la possibilità di richiedere l'assegnazione ad altre sedi che abbiano vacanze in organico. Infine, la lettera *l*) fa rivivere la normativa abrogata dal decreto legislativo 116 del 2017 al fine di conservare il trattamento economico dei magistrati onorari in servizio.

L'articolo 2, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1 in materia di retribuzioni, porta alla reviviscenza delle norme relative alle indennità previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 273 del 1989, abrogate dal decreto legislativo n. 116 del 2017, conservando così ai magistrati onorari in servizio (giudici onorari di tribunale ovvero presso l'ufficio per il processo e ai vice procuratori) l'indennità per l'attività di udienza (pari ad euro 98). Tale somma è raddoppiata se il complessivo impegno lavorativo superi le 8 ore giornaliere.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, ad invarianza di oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la rideterminazione della dotazione

organica nella misura di 6.500 unità, a fronte delle 8.000 attualmente previste. Inoltre, in relazione alla facoltà di esercitare l'opzione per l'indennità fissa in luogo del «cottimo», si prevede la possibilità di rimodulare la dotazione organica.

Infine, l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal presente intervento normativo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato, al fine di consentirne la congiunzione con l'esame delle altre iniziative legislative sul tema.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) CALIENDO. *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto e non ne sono stati presentati.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede la fissazione di un nuovo breve termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il relatore LOMUTI (*M5S*) concorda sulla necessità di una nuova fase emendativa.

Si associa anche il senatore GRASSO (*Misto-LeU*).

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) auspica un rapido esame del provvedimento dal momento che si tratta di un disegno di legge esaminato nel corso di numerose legislature.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per mercoledì 30 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati e illustrati gli emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto del 18 luglio).

Il relatore LOMUTI (*M5S*) si riserva un'ulteriore riflessione prospettando la presentazione da parte sua di emendamenti. Chiede pertanto il rinvio della trattazione del provvedimento.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) auspica un'intesa e un dibattito in Commissione che conducano ad un rapido *iter* del disegno di legge.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si associa alla proposta del relatore.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 1.1 e 1.4 a sua firma.

La Commissione conviene di trattare il disegno di legge nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore CUCCA (*IV-PSI*), per stigmatizzare quanto accaduto alla senatrice Cirinnà, vittima negli ultimi giorni di violenti attacchi su *social network* da parte di alcuni *haters*, esprimendole la piena solidarietà personale.

Il PRESIDENTE si associa al pensiero del senatore Cucca e manifesta a nome della Presidenza, dei Gruppi di maggioranza e di opposizione e di tutta la Commissione la propria solidarietà nei confronti della senatrice Cirinnà.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sollecita un'iniziativa legislativa volta a reprimere il fenomeno della violenza sul *web* (*hate speech*).

Il PRESIDENTE garantisce che la questione sarà oggetto di attenzione in uno dei prossimi Uffici di Presidenza.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente OSTELLARI, comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 24 ottobre, alle ore 9,30, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 93

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 17,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

28^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 17,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013: parere non ostativo.

alla 7^a Commissione:

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101): rimessione alla Commissione plenaria.

alla 11^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 4) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro: parere non ostativo.

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (n. 107): osservazioni non ostative.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria**56^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1277) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017*

(Esame e rinvio)

La senatrice PACIFICO (*M5S*), relatrice, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel febbraio 2017 dall'Italia e dalla Tunisia in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci.

Ricorda, innanzitutto, come l'Italia rappresenti il secondo *partner* commerciale della Tunisia, con un interscambio valutato nel 2018 attorno ai 5,9 miliardi di euro.

Le imprese italiane operanti in Tunisia, attive nei settori manifatturiero, energetico, delle costruzioni, della componentistica e bancario, sono particolarmente numerose (oltre 850), impiegano oltre 63 mila persone e rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera presenti nel Paese africano.

L'intesa bilaterale in esame, già ratificata dal Parlamento tunisino nel febbraio 2018, intende porsi quale strumento regolatore del trasporto di persone e merci su strada tra l'Italia e la Tunisia per agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità fra i due Paesi.

Composto da 19 articoli, suddivisi in V capitoli, l'Accordo limita innanzitutto il suo campo di applicazione al trasporto su strada (articolo 1),

disciplinando in particolare il trasporto di persone (Capitolo II, articoli 3-5) e quello di merci (Capitolo III, articoli 6-8).

Con riferimento al trasporto di persone, l'intesa disciplina i servizi regolari (articolo 3) – di cui statuisce le caratteristiche, prevedendo la necessità del reciproco consenso dei due Stati e specificando le modalità di richiesta di autorizzazione e del relativo rilascio –, nonché i servizi occasionali (articolo 4), esentati dalla preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante nel caso di «circuiti a porte chiuse» e di servizi con viaggio di andata a veicolo carico e di ritorno a veicolo vuoto. Il medesimo capitolo sancisce l'incredibilità delle autorizzazioni rilasciate e il divieto di cabotaggio (articolo 5).

Con riferimento alle attività di trasporto di merci tra i due Paesi, il testo prevede che siano soggette ad autorizzazioni, ad eccezione di quelle relative a trasporti postali, per cure mediche in casi urgenti e per aiuti umanitari, per trasporto di opere d'arte destinate ad esposizioni o per ragioni non lucrative e per trasporti funebri (articoli 6-8).

L'Accordo (Capitolo IV, articoli 9-16) contiene altresì disposizioni in materia fiscale e doganale (articolo 9), sugli obblighi dei trasportatori – connessi in particolare alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovino ad operare – alle relative sanzioni e alle coperture assicurative (articoli 11-13). Ad una Commissione mista, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni delle due Parti, spetta il compito di definire pareri sui servizi regolari del trasporto viaggiatori, di fissare i contingenti bilaterali, di concordare i modelli di autorizzazione, di risolvere eventuali problematiche applicative e di adottare misure idonee a facilitare lo sviluppo dei trasporti fra i due Paesi (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 4.000 euro ad anni alterni dal 2019 e in 1.700 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente PETROCELLI ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione del senatore FERRARA (M5S), relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante la ratifica dello Scambio di Note sotto-

scritto dall'Italia e dalla Confederazione elvetica nell'aprile 2017 per la modifica della Convenzione bilaterale risalente al 1986 relativa alla pesca nelle acque italo-svizzere.

Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione bilaterale del 1986, composta di 28 articoli, è lo strumento normativo che la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere dei laghi Maggiore, di Lugano e del fiume Tresa, ed, in particolare, per favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e delle attività di pesca sportiva, nonché per contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico.

Lo Scambio di Note in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), reca una proposta di modifica della Convenzione bilaterale del 1986 al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima.

Più in dettaglio, le modifiche introdotte alla Convenzione dallo Scambio di Note consentono una precisazione dei suoi limiti territoriali di applicazione (articolo 1), una ripartizione più funzionale dei compiti della Commissione italo-svizzera (articolo 2) e delle materie affidate al Regolamento di applicazione, oltre all'eliminazione di norme relative all'uso di attrezzi e sistemi di cattura resisi ormai del tutto desueti (articolo 4, commi 1-2). Ulteriori modifiche riguardano il trasferimento al Regolamento di applicazione di tematiche di gestione, quali i sistemi e le modalità di pesca, le lunghezze minime dei pesci e le limitazioni protettive all'esercizio della pesca (articoli 5-8). Lo Scambio di Note consente, inoltre, una definizione più accurata di alcune norme della Convenzione, in particolare in materia di violazioni delle limitazioni protettive e di interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione (articoli 4, 9, 14, 16 e 19), e trasferisce al Regolamento di applicazione il divieto di pesca dei gamberi autoctoni e la disciplina sulla cattura e il trasporto dei gamberi non autoctoni (articolo 10). Ulteriori misure introdotte dallo Scambio di Note riguardano gli obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale (articolo 15) e la semina di materiale ittico (articolo 16).

Il suddetto disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che per le attività derivanti dallo Scambio di Note si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Successivamente, il presidente PETROCELLI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1279) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore GIACOBBE (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nell'aprile 2016 tra l'Italia e il Myanmar in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi in disamina – l'Atto Senato n. 2812 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composto di 27 articoli, si pone l'obiettivo di fornire un quadro giuridico ed un base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e il Myanmar in questi importanti comparti.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano i rispettivi patrimoni e rafforzino la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, riconoscendo che gli scambi e l'arricchimento culturale favoriscono la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani (articolo 1). Ulteriori previsioni riguardano la possibilità per le Parti di promuovere progetti multilaterali, di incoraggiare iniziative per la conoscenza delle rispettive lingue nonché dei rispettivi sistemi educativi, di promuovere le attività di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, favorendo al contempo anche la diffusione di pubblicazioni e materiali (articoli 2-7). Il testo dispone altresì l'impegno dei firmatari ad incoraggiare i contatti diretti e la cooperazione tra le Università e gli istituti superiori, anche mediante lo scambio di docenti e ricercatori, nonché la cooperazione fra le agenzie governative che si occupano di arti visive e dello spettacolo, e a promuovere lo scambio di artisti, di attori e compositori, con l'obiettivo di organizzare eventi artistici e mostre d'arte e di *design* (articoli 8-10). Ulteriori ambiti di collaborazione riguardano i musei, gli archivi, le biblioteche, il campo archeologico e quello del restauro del patrimonio (articoli 12, 13 e 14). La collaborazione bilaterale, in particolare, è previsto avvenga nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalle diverse Convenzioni internazionali dell'UNESCO in materia di protezione del patrimonio mondiale (articolo 12-*bis*). Con riferimento alla cooperazione scientifica e tecnologica, l'Accordo specifica come essa interessi sia le scienze di base che quelle applicate, e si realizzi mediante scambi di esperti, di informazioni, di progetti di ricerca, nonché tramite la creazione di centri comuni, l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione (articoli 16-17). L'intesa prevede, inoltre, che le Parti impediscano il traffico illegale di opere d'arte, che favoriscano lo scambio di esperienze in ma-

teria di diritti umani, che facilitino gli scambi nei settori della gioventù e dello sport e che incoraggino la cooperazione nel comparto radio-televivo e del cinema (articoli 18-22).

Ad una Commissione paritetica, destinata a riunirsi alternativamente nei due Paesi, è affidato il compito di rivedere il progresso della cooperazione e di elaborare programmi esecutivi a lungo termine (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 147.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 155.760 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1376) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019

(Esame e rinvio)

Il senatore GIACOBBE (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma nel marzo 2019.

L'osservatorio Square Kilometre Array (SKA), istituito dalla presente Convenzione, è una organizzazione internazionale con personalità giuridica aperta all'adesione di nuovi membri o associati, cui attualmente partecipano dodici Paesi, avente come obiettivo la costruzione e la gestione dell'operatività dello Square Kilometre Array.

Ricorda che lo Square Kilometre Array (SKA) è un progetto internazionale di rilevamento di onde radio mediante un radiotelescopio in costruzione in Australia ed in Sud Africa finalizzato a sondare lo spazio profondo. L'infrastruttura, in via di costruzione, sarà costituita da una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia e collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche in maniera da poter raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta sarà appunto delle dimensioni equivalenti ad un chilometro quadrato. L'infrastruttura, che una volta costruita costituirà il più grande radiotelescopio di ricerca al mondo, potenzierà di cinquanta volte la capacità massima osservativa dell'Universo oggi esistente nella banda radio, e consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, garantendo anche importanti applicazioni nel campo della telefonia mobile mediante

l'ottimizzazione dell'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari. Indicata come uno dei progetti più importanti dalle «roadmap?» prodotte dall'European strategy forum on research infrastructures (ESFRI), ovvero da quei documenti strategici sulla visione complessiva del Sistema di Infrastrutture di Ricerca europeo su cui si basa il futuro della competitività scientifica dell'intero continente, l'infrastruttura SKA rappresenterà un'avanguardia mondiale, aprendo la strada allo sviluppo di nuove conoscenze sulle leggi fondamentali che governano l'Universo e su innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale. L'Italia, che vanta una notevole tradizione nel campo della radioastronomia e che è coinvolta in numerosi progetti internazionali in materia, partecipa al progetto sin dal 2000 tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e ha aderito alla fondazione della *SKA Organization*, la società di diritto inglese alla quale le diverse Agenzie nazionali dei Paesi aderenti hanno affidato il compito di predisporre gli aspetti tecnici della infrastruttura. Il coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico ed industriale, stante il coinvolgimento di numerose imprese italiane di settore. La relazione introduttiva al provvedimento sottolinea, in particolare, che la partecipazione italiana al progetto assume la valenza di uno strumento di politica industriale, tale da consentire all'industria nazionale di accrescere la propria presenza in aree geografiche emergenti del mondo, a partire dall'Africa, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne della infrastruttura, o di consolidare la propria posizione in altre aree con cui si condividano già floridi rapporti commerciali, come nel caso dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto.

La Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, che si compone di 20 articoli e di due Allegati, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), istituisce l'organizzazione internazionale dello Square Kilometre Array Observatory (SKAO), dotata di personalità giuridica e con sede nel Regno Unito, definendone altresì finalità, privilegi e immunità (articoli 2-4). Scopo dell'organizzazione è la promozione di una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di produrre scienza innovativa e di implementare il progetto SKA (articolo 3).

Il testo convenzionale illustra quindi i requisiti tecnici fondamentali che il radiotelescopio dovrà soddisfare e le diverse fasi realizzative del programma, prescrivendo altresì le modalità di partecipazione e le altre forme di cooperazione a allo SKAO da parte di Stati ed altre organizzazioni internazionali (articoli 5-6).

I successivi articoli disciplinano gli organi di governo dell'organizzazione, delineando in dettaglio i poteri, la composizione e i compiti del Consiglio, massimo organo direttivo della struttura, e del Direttore generale, quale amministratore delegato e rappresentante legale di SKAO (articoli 7-9). Il Consiglio, in particolare, in cui siedono due rappresentanti per Stato membro, di cui uno solo con diritto di voto, ha la responsabilità della direzione scientifica e strategica della organizzazione e ha il potere

di nomina del direttore generale, di approvazione delle politiche e dei rapporti periodici, nonché di stabilire un comitato finanziario, in cui ciascun membro sia rappresentato.

La Convenzione regola quindi gli aspetti finanziari, definisce la politica relativa alla proprietà intellettuale, il concetto di acquisizione di beni e di servizi e stabilisce il principio che l'accesso al tempo osservativo dei telescopi di SKA ed a tutte le risorse del progetto sia proporzionale alle quote di contribuzione dei membri e degli associati (articoli 10-13).

Ulteriori articoli disciplinano le modalità per risolvere eventuali controversie interpretative o applicative fra i diversi membri, per emendare il testo convenzionale, per uscire dall'organizzazione, per dissolvere la struttura e per gestire il mancato rispetto da parte di un membro delle obbligazioni contratte (articoli 14-18).

I due Protocolli allegati alla Convenzione disciplinano, infine, i privilegi, le immunità e gli aspetti finanziari della nuova organizzazione internazionale.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 relativamente alle spese di costruzione, in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029 per le spese di gestione e in 7.680 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma nel marzo 2019.

Il provvedimento in esame intende porsi quale aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali – ed in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per

la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

L'Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Più in dettaglio, l'intesa bilaterale si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8). Gli articoli da 10 a 13 disciplinano, quindi, le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo, al contempo, specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti. L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). L'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede, infine, che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il Protocollo annesso all'Accordo si compone, a sua volta, di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 10,353 milioni di euro a decorrere dal 2020.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Successivamente, il presidente PETROCELLI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore LUCIDI (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Camerun in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, sottoscritto dai due Paesi nel marzo 2016.

Ricorda, innanzitutto che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi in disamina – l'Atto Senato n. 2813 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Camerun, composto di 17 articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e gli investimenti in capitale umano e nella conoscenza tecnico-scientifica.

Nello specifico, l'Intesa definisce, come propri settori d'intervento, quelli relativi allo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, con la finalità di contribuire ad una migliore conoscenza fra i rispettivi popoli e le loro culture (articolo 1).

Il testo esplicita l'impegno delle Parti a valutare la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte, ad avviare discussioni per

la definizione delle equipollenze tra i rispettivi titoli di studio, ad erogare borse di studio, a garantire agli specialisti e ai ricercatori l'accesso a biblioteche, archivi, musei e laboratori di ricerca e a favorire la collaborazione nel settore museale artistico e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico (articoli 2-6).

Ulteriori impegni riguardano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali tra le stazioni radio e la televisione, lo scambio e la diffusione di materiale d'interesse educativo o documentario, la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, la collaborazione sportiva, gli scambi nel settore giovanile e in ambito giornalistico (articoli 7-12).

Ad una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente in Italia e in Camerun, viene demandato il compito di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale e di stipulare protocolli esecutivi pluriennali (articolo 13). Gli articoli conclusivi dell'intesa bilaterale pongono una clausola di salvaguardia dei rispettivi ordinamenti (articolo 14) e definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 15), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articoli 16-17).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1492) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (PD), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di sede del febbraio 2019 tra l'Italia e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia.

Ricorda, innanzitutto, che l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), già Assemblea parlamentare euro-mediterranea, costituisce la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, l'organizzazione intergovernativa che raggruppa 43 Paesi europei e del ba-

cino del Mare Nostrum e che è preposta a promuovere la stabilità e l'integrazione in tutta la regione mediterranea. L'Assemblea, in particolare, composta da 280 membri provenienti da delegazioni parlamentari di ventisette Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo, di quattro Paesi rivieraschi europei non appartenenti all'Unione europea e di undici Paesi *partner* del Mediterraneo allargato, rende possibile un dialogo permanente fra i Parlamenti delle due sponde del Mediterraneo, contribuendo a rafforzare la visibilità e la trasparenza dell'Unione per il Mediterraneo stessa e ad avvicinarla agli interessi ed alle aspettative dei cittadini.

L'Accordo oggetto della presente ratifica è propedeutico allo stabilimento in Italia della sede del costituendo Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, che è stato assegnato all'unanimità alla città di Roma in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'AP-UpM tenutosi a Bruxelles nel luglio 2018. Il relatore ricorda, in proposito, che la candidatura della Capitale italiana ad ospitare la sede della struttura era stata avanzata dal Parlamento italiano nel marzo 2018, mediante una lettera a firma dei Presidenti delle due Camere, supportata, quindi, dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che nell'aprile 2018, aveva reso nota alla Presidenza di turno dell'AP-UpM la candidatura e la disponibilità dell'Italia a negoziare un apposito Accordo di sede.

Il Segretariato permanente avrà il compito di assicurare il raccordo tra la Presidenza di turno, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni permanenti dell'Assemblea parlamentare, assistendo altresì la Presidenza annuale, nonché coadiuvando l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio del proprio mandato quadriennale.

L'Accordo, che si compone di sette articoli e di due allegati, disciplina la messa a disposizione dell'immobile sito nel complesso monumentale «Buon Pastore», in via della Penitenza 37, concesso a titolo gratuito dalla città di Roma, quale sede del Segretariato permanente, regolando nel dettaglio gli aspetti relativi ai privilegi e alle immunità che l'Italia sarà tenuta ad accordare a tale struttura, disponendo in ordine alla responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale, e prevedendo altresì le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative del testo che dovessero insorgere fra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 5 articoli. L'articolo 4, in particolare, valuta gli oneri complessivi del provvedimento in 35.000 euro annui e ne dispone la relativa copertura.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) sottopone all'attenzione dei colleghi l'opportunità di approfondire, nella sede della Commissione che verrà considerata più appropriata, determinate tematiche di politica internazionale oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord, di cui è componente.

Il presidente PETROCELLI e la Commissione nel suo insieme accolgono con favore tale proposta.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria

40^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
DONNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro (n. 108)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

La presidente DONNO (*M5S*) in sostituzione del relatore Castiello, propone una bozza di parere favorevole.

Constata che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativo supporto logistico decennale (n. 109)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Interviene in discussione generale la senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), auspicando che il Governo proceda a rafforzare le capacità navali con funzione antisommergibile della Marina, facendo fronte alle criticità emerse nel corso dell'ultima audizione del Capo di Stato maggiore della Marina.

Preannuncia comunque l'avviso favorevole della propria parte politica sull'atto del Governo in titolo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la discussione generale viene dichiarata chiusa.

Replica quindi il relatore MININNO (*M5S*), condividendo l'osservazione della senatrice Pucciarelli, propone quindi una bozza di parere favorevole con osservazione (*pubblicata in allegato*).

Il sottosegretario CALVISI esprime un avviso conforme sulla proposta di parere poc'anzi formulata dal relatore.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED (n. 110)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

La relatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) domanda chiarimenti al rappresentante del Governo sull'eventualità di carenze nelle disponibilità effettive di missili per la Forza armata interessata dal programma. Tematica, questa, già da lei evocata nella seduta del 2 ottobre scorso.

Replica il sottosegretario CALVISI osservando che il programma per l'aggiornamento della capacità d'ingaggio di superficie, mediante l'evoluzione del missile Teseo, costituisce impresa di prioritaria rilevanza per la Marina, sul piano operativo e del consolidamento delle competenze specialistiche dell'industria nazionale di riferimento. Il programma è quindi articolato su una prima fase di sviluppo e industrializzazione delle principali innovazioni tecnologiche del sistema missilistico, di cui risulta fondamentale avviare da subito i finanziamenti al fine di garantire il tempestivo conseguimento delle nuove tecnologie e con il massimo ritorno in termini di investimento. In modo sequenziale e programmaticamente coordinato, saranno avviate le successive fasi relative al progressivo aggiornamento tecnologico dei missili esistenti (versione MK2A) e l'acquisizione delle nuove versioni evolute (MK2E).

Tale sviluppo programmatico, articolato in fasi susseguenti e incrementali, consentirà, in coerenza con le esigenze temporali di industrializzazione dei processi produttivi, la progressiva implementazione nella precedente versione delle evoluzioni tecnologiche in via di sviluppo, incrementandone le potenzialità e capacità operative, nonché il tempestivo avvio della fase di produzione dei nuovi missili MK2E, scongiurando il prodursi di carenze nelle effettive disponibilità della Marina e prevenendo soluzioni di continuità nel processo industriale di sviluppo e industrializzazione delle nuove tecnologie nel settore missilistico.

Non vi saranno pertanto discontinuità di nessun tipo.

La relatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) apprezzando il chiarimento fornito, propone quindi una bozza di parere favorevole.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra (OT) (n. 111)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

La relatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) propone una bozza di parere favorevole.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) quali *test-bed* tecnologici per il potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* per compiti di sicurezza e difesa (n. 112)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Non essendovi altri iscritti a parlare, viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Il relatore VATTUONE (*PD*) propone una bozza di parere favorevole.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare (n. 113)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore VATTUONE (*PD*) propone una bozza di parere favorevole.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, che viene approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali (FS) della Marina militare (n. 114)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore BERARDI (*FI-BP*) propone una bozza di parere favorevole.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (n. 115)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il sottosegretario CALVISI fornisce precisazioni in ordine alla copertura finanziaria del programma, rilevando innanzitutto che il progetto relativo al potenziamento della capacità di mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri beneficia, allo stato attuale, di una complessiva copertura finanziaria pari a 112,2 milioni di euro a valere delle risorse recate rispettivamente dal riparto dei fondi di cui l'art.1 comma 1072 della legge di bilancio 2018 (54 milioni) e l'art.1 comma 95 della legge di bilancio 2019 (58,2 milioni). Il profilo finanziario illustrato sul Documento programmatico pluriennale 2019-2021 è da intendersi dunque quale risultante dell'effetto combinato degli stanziamenti discendenti dai citati portati normativi.

Lo schema di decreto ministeriale iscritto all'ordine del giorno afferrisce quindi all'acquisizione di una prima *tranche* di approvvigionamento dei veicoli tattici VTLM/VTL (veicolo tattico leggero medio multiruolo e veicolo tattico leggero) sottesa ai soli stanziamenti recati dall'art. 1 comma 1072 per un importo pari a 54 milioni. La seconda *tranche* del programma, invece, sarà oggetto di apposito atto *ad hoc*.

La presidente DONNO (*M5S*) in sostituzione della relatrice Rauti, propone quindi una bozza di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la predetta proposta di parere, viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

La presidente DONNO si compiace, dell'esito unanime di tutte le votazioni svolte.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2019, relativo ai sistemi individuali di combattimento – Sistema soldato sicuro (n. 121)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice GARAVINI (*IV-PSI*) rilevando che il programma ha lo scopo di capitalizzare la fase di ricerca, sviluppo e sperimentazione maturata in seno al progetto denominato «Forza NEC» (avviato da diversi anni). In quella sede, infatti, con la progettualità «Soldato Futuro», la Difesa aveva avviato un'intensa fase di studio dei materiali per la realizzazione e la sperimentazione degli equipaggiamenti individuali di nuova generazione.

Peraltro, l'ultimo Documento programmatico pluriennale 2019-2021 pone particolare accento sul programma denominato «Forza NEC», che viene specificatamente richiamato in ordine all'acquisizione di una pluralità di sistemi, concepiti sia per i soldati che per i mezzi. Nel dettaglio sono menzionati i sistemi individuali di combattimento modulari per i soldati (oggetto del presente programma), e, per i mezzi, la piattaforma NEC VTLM2 (oggetto di un altro programma del pari iscritto all'ordine del giorno).

Le schede illustrative a corredo dell'atto precisano poi che esso mira a completare l'ammodernamento dell'equipaggiamento individuale della componente terrestre attraverso l'acquisizione di 65.695 sistemi denominati «Soldato Sicuro», composti da materiali avanzati e modulari, da impiegare a seconda del profilo di missione e che sono destinati a definire lo standard di riferimento degli equipaggiamenti nonché delle capacità operative esprimibili dall'elemento umano sul campo.

Per quanto attiene ai rapporti con l'industria, i settori interessati sono prevalentemente quelli della meccanica e dell'elettronica (in particolare sono coinvolte le aziende Leonardo e Beretta, oltre al Consorzio protezioni balistiche Italia) mentre non sono previste cooperazioni internazionali.

Non essendovi ancora uno specifico contratto a cui riferirsi per illustrare condizioni ed eventuali clausole penali, viene poi fatto rinvio alla disciplina generale, nazionale ed europea, attualmente vigente.

Da ultimo, l'onere complessivo del programma è stimato in circa 1 miliardo e 635 milioni di euro, comprensivo di relativo supporto logistico integrato decennale, da sostenersi in diverse *tranches* successive. La spesa graverà sui capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero della Difesa.

Nel dettaglio, le prime due rate del programma interesseranno gli esercizi finanziari dal 2019 al 2031: la prima (dal 2019 al 2027) per 532 milioni e la seconda per 220,80 (dal 2026 al 2031). Preciso che il valore totale di questi primi due impegni di spesa, di 752,8 milioni, coincide con quanto indicato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa 2019-2021. Il completamento del programma, che richiede una somma ulteriore di circa 882 milioni, è invece subordinato al rifinanziamento dell'intervento mediante successivi provvedimenti normativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio (n. 122)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La presidente DONNO (*M5S*), in qualità di relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo.

Nel dettaglio, il programma mira a rinnovare ed ammodernare la capacità di difesa aerea nazionale di corto/medio raggio, sviluppando una soluzione di difesa aerea volta a sostituire i sistemi attualmente in servizio (per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica), ormai giunti alla fine del loro ciclo di vita dopo oltre 40 anni di servizio. Da ciò consegue la necessità di prevedere l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il programma nasce da una collaborazione industriale tra il ramo italiano e quello britannico della società MBDA. I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica e sistemistica. Sono previste importanti ricadute economiche, sia in termini di capacità operativa e industriale (legati alle attività oggi previste dagli accordi ed equivalenti a circa 1,5 milioni ore/uomo nell'arco di 10 anni), sia in relazione alle possibilità di esportazione (con una possibile ricaduta in termini occupazionali di circa 600 impiegati/anno nel periodo legato alla fase di produzione, successiva a quella di sviluppo e di omologazione).

Il programma ha connotazioni internazionali con concrete possibilità di *export*. Peraltro, sul punto è stato negoziato con il Regno Unito un ulteriore accordo in cui sarà previsto che dalla vendita dei sistemi in questione ad altre nazioni discenderanno ritorni economici a favore dei due Paesi.

Il sistema d'arma consta quindi di una nuova architettura costituita da una componente di comando e controllo, sensori e missili che costituiranno la futura soluzione nazionale per la difesa aerea di corto e medio raggio, con il compito di contrastare numerose minacce aeree, inclusi i velivoli senza pilota (sia da ricognizione che da attacco) e i missili da attacco al suolo (anche supersonici). Con particolare riguardo alla Marina e subordinatamente alla conclusione di uno studio di fattibilità (già in

corso), il missile oggetto del programma potrebbe eventualmente equipaggiare anche i nuovi pattugliatori polivalenti d'altura.

Per quanto riguarda i profili contrattuali, segnala che allo stato attuale del processo, non vi è un atto contrattuale cui riferirsi per illustrarne condizioni ed eventuali clausole penali. Si rinvia pertanto alla legislazione generale – nazionale ed europea – ad oggi vigente.

La durata del programma si articola dal 2019 al 2023, con un onere complessivo, (relativo alla sola fase di sviluppo, qualifica e integrazione), stimato in circa 95 milioni di euro. La spesa graverà sui capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero della difesa. Va rilevato, sul punto, che il Documento programmatico pluriennale della Difesa, pur individuando lo stesso onere di 95 milioni, lo articola su un cronoprogramma differente che arriva all'anno 2024.

Conclude sottolineando che l'impiego del sistema d'arma avverrà in linea con i dettami del diritto internazionale umanitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2019, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (n. 123)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La presidente DONNO (*M5S*), in qualità di relatrice, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che lo scopo del programma è rinnovare le armi anti-carro in dotazione all'Esercito. A tal fine, e facendo seguito a precedenti acquisizioni, si prevede di equipaggiare ulteriori 9 reggimenti di fanteria con lanciatori denominati «*Spike*». I sistemi sono impiegabili alle medie e lunghe distanze ed incrementeranno sensibilmente la protezione del personale, consentendo la distruzione di bersagli ingaggiabili, compresi veicoli corazzati dotati di piastre reattive e di sistemi antimissile di ultima generazione. Lo «*Spike*» sarà impiegabile in tutto lo spettro delle operazioni militari, in qualunque condizione meteorologica, anche in ambiente urbano e non risente dell'azione di contaminanti o disturbi elettromagnetici. È previsto, altresì, un supporto logistico di 10 anni.

I settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli della meccanica e dell'elettronica. Nel dettaglio, risultano interessate direttamente alla produzione (sub-assemblaggio) dei missili le società Agenzia Industrie Difesa, Leonardo ed Usci. Si stima che le attività produttive possano garantire un notevole impatto occupazionale nei siti di lavorazione indicati.

Il programma si inserisce peraltro in una cooperazione italo-israeliana che trae origine da un apposito *Memorandum of Agreement* del 2011 ed è stata confermata da una specifica intesa del 2016 tra i due Paesi di voler continuare la cooperazione nell'ambito della Difesa, sia a livello governa-

tivo che industriale. L'impiego del sistema d'arma avverrà poi in linea con i dettami del diritto internazionale umanitario.

Relativamente alla procedura di affidamento, la relazione illustrativa precisa che, ai sensi del decreto legislativo n. 208 del 2011, sarà effettuata una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con la società israeliana unica produttrice del sistema d'arma in questione.

Per quel che concerne il recesso dal contratto si rinvia quindi alla disciplina italiana applicabile (in particolare all'articolo 109 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 107 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012). Nel dettaglio, l'esercizio del diritto di recesso, che l'Amministrazione può esplicitare in qualunque momento con preavviso di venti giorni, comporta il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dall'Amministrazione, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

Gli oneri economici del programma sono stimati in circa 105 milioni di euro, in un arco temporale dal 2020 al 2030, la spesa graverà sui capitoli d'investimento dello stato di previsione del Ministero della difesa (Bilancio ordinario, capitolo 7120/03), nell'ambito delle risorse iscritte alla missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari».

Il programma è stato incluso nel Documento Programmatico Pluriennale della Difesa 2019-2021 nella sezione 2.4.2 «Programmazione priva di finanziamento», paragrafo «Protezione delle forze e capacità d'ingaggio» in cui sono riportati i programmi che si vogliono avviare ma che sono in attesa della necessaria disponibilità finanziaria. L'invio di questo atto alle Camere da parte del Ministero lascerebbe però intendere che i fondi per coprire i relativi costi siano stati individuati (come conferma, infatti, il rimando al capitolo 7120/03 per la copertura finanziaria). Tuttavia, sarebbe opportuno, in sede di trattazione, ricevere ulteriori chiarimenti sul punto dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2019, relativo allo sviluppo e all'acquisizione del nuovo Elicottero Multi-ruolo – *Light Utility Helicopter* (LUH) (n. 124)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice MINUTO (*FI-BP*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che il programma si propone di assicurare la continuità qualitativa e quantitativa della componente elicotteristica «multiruolo» dello strumento militare terrestre e dell'Arma dei Carabinieri, tramite la progressiva sostituzione delle attuali linee con nuovi apparecchi tecnologicamente più evoluti. In tale ambito, il progetto avrà anche la finalità di dare visibilità e di promuovere le eccellenze industriali del comparto difesa nazionale a li-

vello internazionale, anche in considerazione dell'utilizzo reale del mezzo in contesti particolarmente difficili.

In particolare, il mezzo in questione dovrà operare in sicurezza in ogni condizione di volo, operare con eccellenti qualità di volo e in ogni condizione di luce ed ambientale (anche estrema); consentire comunicazioni radio bilaterali e trasmissione dati e immagini con le altre unità presenti sul terreno, essere configurabile con specifici apparecchi che consentano all'aeromobile di essere impiegato nei diversi scenari; essere in grado di operare con grande versatilità da superfici non preparate ed infine, assicurare una vita tecnica non inferiore a 30 anni o 10.000 ore di volo.

I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli aeronautico, meccanico, dell'elettronica e più in generale dell'alta tecnologia nonché ricerca e sviluppo (che comprende anche numerose facoltà universitarie, indicate nel dettaglio). Il programma presenta poi una connotazione internazionale, in quanto può avere prospettive di esportazione con conseguenti positive ricadute a livello economico e occupazionale.

Relativamente ai profili contrattuali, la relazione illustrativa sottolinea che le attività prodromiche alla stipula avranno luogo posteriormente all'approvazione del decreto ministeriale relativo al programma. Ciò comporta che, nella fase attuale, è possibile rifarsi soltanto alla disciplina generale del *procurement* militare.

Gli oneri finanziari sono stimati in 407 milioni di euro, ripartiti in un arco temporale dal 2019 al 2033. La spesa graverà sui capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero della Difesa e si articolerà in due *tranches* (con differente copertura finanziaria), una prima da 70 milioni (dal 2019 al 2021), ed una seconda da 337 milioni (da 2021 al 2033).

Conclude segnalando che i cronoprogrammi descritti nella relazione illustrativa non appaiono però in linea con quanto riportato nel Documento programmatico pluriennale 2019-2021, che prevede l'impegno degli esercizi finanziari dal 2019 al 2026 per un costo totale di 382 milioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2019, relativo all'adeguamento della linea SAR/SMI/antincendio dell'Aeronautica militare (n. 125)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice MINUTO (*FI-BP*), osservando che lo scopo del programma è garantire le capacità di ricerca e soccorso dell'Aeronautica tramite l'acquisizione di 17 nuovi elicotteri (che sostituiranno 14 mezzi ormai obsoleti). Ciò permetterà infatti ai centri e ai gruppi SAR (ricerca e soccorso) del 15° Stormo di garantire l'operatività negli ambiti d'impiego previsti dai propri compiti, che comprendono, oltre al recupero degli equipaggi di aeromobili militari incidentati e alla difesa aerea, anche la ricerca e il soccorso in mare e in montagna, l'intervento contro minac-

cia terroristica recata da piccoli velivoli sottoposti a dirottamento, il trasporto sanitario d'urgenza la lotta agli incendi boschivi e l'intervento in caso di pubbliche calamità.

Gli elicotteri saranno assegnati a 6 basi dell'Aeronautica per coprire in maniera omogenea tutto il territorio nazionale. Il programma prevede altresì l'avvio dell'attività di retrofit delle 13 macchine preesistenti e il finanziamento di un simulatore di volo per l'addestramento degli equipaggi di volo alla risoluzione delle procedure d'emergenza. I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria aerospaziale con particolare riferimento allo sviluppo ed alla produzione di aeromobili ad ala rotante.

Il programma, prosegue l'oratrice, fa riferimento a una macchina già in linea da diversi anni, sviluppato inizialmente dall'allora Agusta Westland congiuntamente all'americana Bell. Successivamente il programma è stato acquisito completamente dall'industria nazionale (ossia dall'attuale Leonardo Divisione Elicotteri), ancorché coinvolga in parte aziende estere (statunitensi ed europee) per la fornitura dei motori e di apparati e sistemi avionici e di missione. Lo sviluppo e la progettazione della versione destinata all'Aeronautica saranno svolti in Italia da Leonardo, presso i cui stabilimenti verranno anche prodotte e assemblate le macchine.

Per quanto concerne i profili contrattuali, la relazione illustrativa precisa che, allo stato attuale del procedimento, non vi è un atto contrattuale cui riferirsi per illustrarne condizioni ed eventuali clausole penali. Al momento, pertanto, è possibile rifarsi, in via generale, solo all'attività contrattuale nazionale sulla base delle norme vigenti nel settore pubblico.

Conclude osservando che il programma interesserà gli esercizi finanziari dal 2019 al 2033, con un costo stimato di 765,8 milioni di euro, coincidente con quanto riportato nel Documento programmatico pluriennale 2019-2021. Le somme saranno a carico del Ministero della Difesa.

In particolare il programma viene articolato in due *tranches*: la prima (dal 2019 al 2027) per un valore di circa 512 milioni e la seconda (fino al 2033) per un valore di 253,73 milioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) tramite l'acquisizione di circa 650 veicoli di nuova generazione (VTLM2) (n. 126)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice GARAVINI (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in titolo. Nel dettaglio, l'obiettivo del programma è di migliorare le condizioni di sicurezza del personale militare, in particolare nelle operazioni internazionali di pace. Il programma si rende poi particolarmente urgente, perché l'assiduo utilizzo dei mezzi ne produce un rapido invecchiamento e dete-

rioramento. Per questo la relazione che accompagna il provvedimento precisa che, pur non essendo ancora conclusa la procedura di omologazione degli apparati, ritiene non di poter rinviare l'inizio della fase di approvvigionamento, stante la necessità di integrare i veicoli disponibili non appena giunti all'adeguato grado di maturità.

La finalità è di garantire il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, permettendo al contempo elevate prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero, anche in operazioni ad alta intensità.

A fronte di un'esigenza complessiva di 4059 veicoli ed una consistenza attuale di circa 1.700 veicoli denominati VTLM 1, si prevede l'acquisizione di circa 650 veicoli di nuova generazione (denominati VTLM 2). Il numero è più alto di quello (398) previsto nell'ambito del Documento Programmatico Pluriennale 2019-2021, ma con invarianza finanziaria per la prima *tranche* perché se ne prevede l'acquisizione nella sua versione base.

Per quanto attiene ai rapporti con l'industria viene precisato che i settori industriali interessati sono quelli dell'industria automobilistica e meccanica, orientati alla progettazione e costruzione di veicoli. Sono, inoltre, coinvolte tutte le aziende dell'indotto legate ai trasporti, alla viabilità e all'alta tecnologia. La relazione illustrativa sottolinea possibilità di esportazione collegate al ritorno d'immagine conseguente all'impiego in attività operative.

È previsto che il programma venga avviato nel 2019, per concludersi nel 2033 con un costo totale stimato in circa 558 milioni di euro, comprensivo di relativo supporto logistico integrato decennale, ed articolato in *tranches* successive. La spesa graverà sui capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero della Difesa.

In particolare, la prima *tranche* assomma a 305,1 milioni e coincide con quanto riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa 2019-2021. Il completamento del programma, attraverso le acquisizioni successive, per ulteriori 252,90 milioni circa, è invece subordinato al rifinanziamento mediante successivi provvedimenti normativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 41/2019, relativo all'acquisizione di 9 velivoli PIAGGIO P-180 EVO PLUS (n. 127)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore VATTUONE (*PD*) osserva che il programma è collegato all'atto n. 112 (relativo all'acquisizione del drone P1-HH), su cui la Commissione ha da poco espresso un parere favorevole. Entrambi si collocano infatti nell'ambito di un ampio intervento di ammodernamento e rinnovamento che interessa principalmente l'Aeronautica, coinvolgendo la società Piaggio Aerospace. Come ricordato dal sottosegretario Calvisi nella scorsa

seduta, infatti, il documento programmatico pluriennale della Difesa 2019-2021, prevede che l'intervento (che ha un onere totale di 700,3 milioni di euro), sia articolato in tre grandi programmi, tra cui l'atto in esame, che prevede la stipula di un contratto per l'acquisto di 9 nuovi velivoli P180-EVO.

Esaurita la breve premessa, necessaria per inquadrare il programma all'interno degli indirizzi assunti dalla Difesa, il relatore passa a descrivere nel dettaglio gli aspetti tecnici del programma e le finalità operative.

In particolare, si prevede l'acquisizione di nuovi velivoli della serie P-180, denominati «EVO Plus», che sostituirebbero apparecchi ormai vetusti. Accanto a questa acquisizione, il programma prevede anche l'ammmodernamento di 19 aerei attraverso l'installazione di avionica di tipo evoluto e di altre caratteristiche.

Le missioni che dovranno essere assolte dai velivoli sono: collegamento e trasporto regionale di personale e materiale di piccole e medie dimensioni; addestramento di equipaggi; attività di controllo e calibrazione delle radioassistenze; attività di sperimentazione in volo; trasporto sanitario d'urgenza su due velivoli; sorveglianza marittima (relativamente alla Marina). È prevista, altresì, l'acquisizione di un simulatore per soddisfare le esigenze di aggiornamento del personale.

Per quanto attiene i rapporti con l'industria, il programma è completamente affidato alla Piaggio *Aerospace*. Sono interessati anche i settori dell'industria aeronautica e di sviluppo informatico l'aggiornamento dei sistemi avionici. Da un punto di vista occupazionale, la relazione illustrativa sottolinea positive ricadute sia per la stessa Piaggio, sia per le piccole e medie imprese dell'indotto nazionale. Non sono previste, attualmente, forme di cooperazione internazionale.

Dal punto di vista contrattuale il contesto di riferimento è la normativa generale vigente nel settore pubblico, affiancata dalla normativa comunitaria sul *procurement* militare e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento ed attuazione.

Da ultimo, il programma si articola dal 2020 al 2029, con un onere stimato di 143,5 milioni di euro. Nel dettaglio, 125,2 milioni saranno necessari per le acquisizioni dei nuovi apparecchi e l'ammmodernamento di quelli esistenti, mentre il costo del simulatore assomma a 18,3 milioni di euro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente DONNO informa la Commissione che la seduta plenaria già convocata per domani, giovedì 24 ottobre, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si auspica un adeguato sostegno per rafforzare il dispositivo anti sommergibile, così come evidenziato dall'audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina di fronte alle commissioni difesa riunite di Camera e Senato, che ha espresso preoccupazione per la costante crescita nel Mare Mediterraneo della presenza di sommergibili stranieri, anche di Stati non alleati, proponendo l'acquisizione di unità navali equipaggiate per la localizzazione e il contrasto di piattaforme subacquee.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria

205^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere all'Assemblea sull'ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.900, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'illustrazione dei profili finanziari.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che l'emendamento è stato positivamente verificato dalla Ragioneria generale dello Stato, a condizione che siano apportate tre modifiche al testo: in primo luogo, con riguardo all'articolo 10-*bis*, in tema di collegamenti stradali tra le aree del cratere del sisma del 2016, si richiede la rimodulazione della copertura e l'utilizzo, a tal fine, dei Fondi speciali di conto capitale anziché di quelli di parte corrente; si richiede poi lo stralcio del comma 1-*bis* dell'articolo 12, in relazione ai possibili oneri connessi ai rischi di

contenzioso, nonché dell'articolo 15-*bis*, in tema di Associazione tra gli Alberghi italiani per la gioventù, per criticità finanziarie derivanti dalla sottostima della copertura, al di là della contrarietà nel merito del Dipartimento del tesoro.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'articolo 15-*bis*, ricorda come l'approvazione di tale disposizione sia stata il punto di arrivo di una lunga mediazione sia in Commissione bilancio, volta a individuare una formulazione adeguata circa i profili finanziari, sia nelle Commissioni riunite, ove nel merito si sono espresse a favore tutte le forze politiche. In relazione alla richiesta di stralcio avanzata al riguardo nella relazione tecnica, osserva in primo luogo che la sottostima della copertura finanziaria appare di entità abbastanza contenuta, segnalando inoltre che il Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la copertura insiste, appare oltremodo capiente al fine di porre rimedio al suddetto problema. Chiede pertanto che la Commissione bilancio si limiti ad adeguare la copertura finanziaria, come ben avrebbe potuto fare il Governo invece di chiedere l'espunzione dell'articolo. Considera comunque inaccettabile che nella relazione tecnica si faccia riferimento alla contrarietà nel merito del Dipartimento del tesoro, dal momento che la valutazione politica degli emendamenti spetta alle forze politiche ed esula dalle funzioni di una struttura amministrativa.

In conclusione ritiene doveroso correggere il profilo di criticità di un emendamento che è stato dalle Commissioni riunite approvato all'unanimità.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) reputa necessario aderire alle condizioni poste dalla relazione tecnica, anche al fine di evitare ulteriori ritardi nell'esame del provvedimento.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che, dopo il parere espresso dalla Commissione bilancio, non sono previsti ulteriori passaggi presso le Commissioni riunite.

Il senatore FERRO (*FI-BP*) ritiene opportuno avere ulteriori chiarimenti dal Governo sul merito della disposizione in discussione.

Il PRESIDENTE avverte che, qualora non fosse recepita la richiesta di stralcio, la relazione tecnica non potrebbe più ritenersi positivamente verificata, circostanza che metterebbe a rischio il seguito dell'esame del provvedimento.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) contesta tale ricostruzione, ritenendo che la Commissione bilancio possa, in sede consultiva, motivatamente discostarsi dalle richieste avanzate nella relazione tecnica.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce che le modifiche richieste sono necessarie per verificare positivamente la relazione tecnica sul testo in esame.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) osserva che alla disposizione appare sottesa la questione dell'appartenenza dell'ente al sistema delle pubbliche amministrazioni, problema che si riflette, evidentemente, sulla necessità o meno di una adeguata copertura finanziaria. Reputa pertanto che, atteso che la Commissione è tenuta ad esprimersi sul testo su cui viene posta la fiducia, non resta che la possibilità di impegnare il Governo ad affrontare, anche nella legge di bilancio, il tema in modo organico, tenendo presente tutti gli aspetti ad esso connessi.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel rilevare come, evidentemente, la copertura finanziaria della disposizione debba far fronte non solo alle spese di personale, ma a tutti gli oneri derivanti dall'operazione ritiene che, il tema della cosiddetta «bollinatura» sarebbe destinato a riproporsi nel caso di mancato recepimento della condizione relativa all'articolo 15-*bis*. Propone, pertanto, di accettare lo stralcio e di impegnare il Governo a dare seguito puntuale alla questione nell'ambito della manovra di bilancio.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che le dimensioni ridotte e, comunque, agevolmente superabili del problema di copertura dimostrano come, in realtà, manchi da parte della maggioranza la volontà politica di approvare la disposizione, al di là delle dichiarazioni ufficiali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, alla luce della indicazioni emerse dal dibattito, il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone l'approvazione della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al capoverso "Art. 10-*bis*", al comma 1, sostituire le parole: "pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021"; il comma 2 del medesimo articolo sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio."; all'articolo 12 sia soppresso il comma 1-*bis*; sia soppresso l'articolo 15-*bis* recante "*Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali della Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale*".».

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto, pone in evidenza che, nonostante la condivisione da parte dell'opposizione di numerose disposizioni, l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da ritardi, incertezze e rinvii, dovuti ai continui contrasti all'interno della maggioranza, che hanno condotto all'esito odierno, da considerarsi non soddisfacente. Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti, e approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, avrà luogo dieci minuti dopo il termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

Plenaria

206^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,

dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere sul provvedimento in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, considerato che: con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente attribuite al Ministero delle politiche agricole, viene confermato che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che al passaggio delle funzioni in materia di turismo corrisponde il relativo trasferimento del personale e delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni interessate; risulta opportuno riformulare come previsione di spesa l'onere di cui all'articolo 1, comma 2, connesso all'istituzione di tre figure di livello dirigenziale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, attualmente quantificato nel limite massimo di 530 mila euro annui a decorrere dal 2020, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica; in merito al comma 7 dell'articolo 1, che rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento delle competenze sul turismo, sono fornite rassicurazioni circa il fatto che l'eventuale decreto non potrà determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso dovrà compensarsi al suo interno tra risorse cedute da un ministero in favore dell'altro; viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 18 dell'articolo 1, anche con riferimento agli eventuali oneri connessi al trasferimento di sedi e postazioni di lavoro, giacché non è prevista la modifica dell'attuale collocazione degli uffici del Dipartimento del turismo; con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, sull'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, viene confermata l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; sono forniti chiarimenti relativamente alla portata finanziaria dell'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferma restando la necessità di correggere un refuso nei commi 3 e 4 limitatamente all'incremento del Fi-

spe per l'anno 2021; con riguardo all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene confermata la sussistenza nei fondi speciali delle risorse necessarie per la copertura dell'onere e si rassicura circa il fatto che le risorse residue in favore della struttura tecnica di missione sono sufficienti a garantirne la funzionalità; viene confermata l'invarianza finanziaria dell'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, trattandosi di una differente allocazione dell'autorizzazione di spesa già disposta da un precedente provvedimento legislativo; sono fornite rassicurazioni sull'assenza di oneri finanziari correlati all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 2, le parole: "nel limite massimo di 530.000 euro annui" siano sostituite dalle seguenti: "valutati in 530.000 euro annui"; all'articolo 3, ai commi 3 e 4, le parole: "di euro 3.500.000 per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "di euro 3.300.000 per l'anno 2021"; e con la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento lo schema dell'eventuale decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, sulle variazioni di bilancio connesse al trasferimento delle funzioni in materia di turismo.».

Il senatore FANTETTI (*FI-BP*) si sofferma sulla disposizione recante il passaggio al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale, rammentando che è possibile individuare due modelli di allocazione di tali funzioni: in paesi come gli Stati Uniti, la Russia e il Regno Unito, le suddette competenze sono allocate presso il Ministero degli esteri, mentre in paesi con una vocazione economica per le esportazioni, quali il Giappone e la Corea del Sud, esse sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico.

Nel ricordare di aver sempre insistito sulla necessità di un migliore coordinamento delle funzioni legate al commercio internazionale, onde evitare una proliferazione di centri decisionali, auspica che la scelta adottata dal Governo con il decreto-legge in esame sia quella giusta.

Tuttavia, occorre tutelare e valorizzare la professionalità di circa 100 unità di personale, tra dirigenti e funzionari, della Direzione generale del commercio internazionale, trasferiti al Ministero degli esteri. Da un lato, è necessaria una valutazione di carattere economico, dal momento che è difficile attivare un tale trasferimento a saldo zero; dall'altro, occorre evitare che la professionalità di queste persone non vada dispersa, tutelandone il ruolo e la carriera, di modo che non siano inglobati e inseriti gerarchicamente in una categoria pur prestigiosa, come quella diplomatica, ma caratterizzata da una diversa professionalità.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo per ragioni legate alla competenza della Commissione bilancio in tema di programmazione economica. Infatti, il turismo rappresenta circa il 10 per cento del sistema produttivo, configurandosi come uno dei motori dell'economia nazionale. Ne consegue che la sede naturale per l'allocazione delle funzioni in materia di turismo è rappresentata dal Ministero dello sviluppo economico, come plasticamente rappresentato dall'esempio della città di Milano che, investendo sullo sviluppo e sull'innovazione tecnologica, ha superato, lo scorso anno, Roma come numero di turisti.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea l'importanza dell'efficacia degli strumenti normativi adottati dal Parlamento e dal Governo per il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Ciò considerato, è indubbio che il settore turistico rappresenti uno dei bacini a più elevato potenziale per la crescita del Paese, rendendosi quindi opportuna una riflessione circa l'allocazione delle funzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oppure circa l'istituzione di un apposito ministero.

Risulta peraltro paradossale e assurdo che un paese come l'Italia non sia al primo posto nel mondo nella classifica delle destinazioni turistiche.

Annuncia, quindi, un voto di astensione, augurandosi che la scelta del Governo risulti ottimale e rilevando, sul piano logico, che le competenze in materia di turismo avrebbero potuto trovare una più funzionale allocazione presso il Ministero dello sviluppo economico; come seconda opzione, sarebbe stato meglio mantenerle in capo al Ministero delle politiche agricole, per una questione di impostazione dell'azione amministrativa, dal momento che il Ministero per i beni culturali risulta preposto a funzioni più specifiche e circostanziate.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, rivendicando la bontà della scelta adottata dal Governo Conte I di attribuire le competenze in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole.

Sul punto, richiamandosi alla considerazione svolta dal senatore Steger, fa presente come il Presidente del Consiglio abbia deciso di non avocare a sé le competenze sul turismo, mantenendo invece quelle sul coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.

Nel collegarsi, poi, alle considerazioni formulate dal senatore Pichetto Fratin, concorda con la valenza turistica internazionale assunta dalla città di Milano che ha saputo, prima con l'Expo e poi con le Olimpiadi invernali del 2006 che saranno organizzate insieme a Cortina, adottare decisioni che determineranno un enorme potenziale di sviluppo.

Da ultimo, nel criticare la scelta del nuovo Governo, auspica comunque che il settore agroalimentare non venga penalizzato e che sia mantenuta, nei confronti delle politiche agricole, l'attenzione che queste meritano.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) condivide, a titolo personale, le considerazioni svolte dal senatore Steger circa l'opportunità di attribuire alla Presidenza del Consiglio le competenze in materia di turismo o in alternativa di istituire un apposito dicastero.

Ricorda, poi, che nel 1993 numerose regioni promossero un *referendum* per l'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo, che vide oltre l'80 per cento dei votanti favorevoli alla soppressione di tale dicastero, il che fa riflettere sulla mutevolezza delle valutazioni in base al momento storico.

Ritiene poi stimolanti le considerazioni formulate dal senatore Fantetti, rammentando tuttavia come il ministro Tremonti sia stato il primo ad insistere sullo spaccettamento delle competenze e su un diverso ruolo dell'istituto per il commercio con l'estero che fino ad allora aveva peraltro operato in maniera efficace.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.2 sostitutiva dell'articolo 1 e istitutiva del Ministero del turismo, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.3, 1.5 e 1.6. Occorre valutare l'emendamento 1.7 – che sopprime la previsione sul trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di un posto funzione di livello dirigenziale generale e due posti di livello dirigenziale non generale – in relazione al passaggio al medesimo Ministero delle funzioni in materia di turismo. Per la medesima ragione, occorre altresì valutare gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Sembra comportare maggiori oneri non sufficientemente coperti l'emendamento 1.13, che istituisce presso il Mibac ulteriori trenta posti di livello dirigenziale non generale. Occorre valutare la corretta quantificazione degli oneri dell'emendamento 1.13 (testo corretto) che, rispetto al testo iniziale, riduce da trenta a venticinque gli ulteriori posti di livello dirigenziale non generale istituiti presso il Mibac. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.14. Occorre valutare la portata finanziaria e normativa dell'emendamento 1.15 che incrementa la dotazione finanziaria per il personale di diretta collaborazione del Mibac con contratto a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.20, per verificare la congruità della copertura delle assunzioni alle quali viene autorizzato il Ministero delle politiche agricole. Risulta suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1 istitutivo del Ministero della promozione del made in Italy, ferma restando comunque la necessità di acquisire la rela-

zione tecnica. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 che reca un'autorizzazione al Mibac a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, che modificano in più punti l'articolo 2. Occorre valutare la proposta 2.7 che riduce da 19 a 16 il numero massimo delle posizioni di livello dirigenziale generale presso il Ministero dello sviluppo economico. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.8 e 2.9. Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15. Occorre valutare l'emendamento 2.16 sull'inquadramento del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico trasferito al Ministero degli esteri. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.4 (già 2.22). Occorre valutare la compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente della proposta 3.2 che amplia le funzioni attribuite al Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.5. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13 che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità per l'attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2. recante l'incremento della dotazione organica della Corte dei conti. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.3 e 7.0.4 che ampliano le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.0.5, sulla cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare riguardo al comma 6, e 7.0.6, sulla medesima tematica, sempre con particolare riferimento al comma 6. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 7.0.7 recante norme sulla competenza del Ministero dell'interno in materia di circolazione stradale con targhe estere. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*), nel riepilogare le precedenti fasi dell'esame, propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta della relatrice.

(1143) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del carattere prudenziale della previsione – formulata nella relazione tecnica – di una cadenza biennale delle riunioni della Conferenza straordinaria dei ministri da tenersi negli anni in cui non si prevede la riunione della Conferenza ordinaria. Chiede poi conferma della correttezza della quantificazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Forum, valutato in 100 mila euro annui. Da ultimo, richiede conferma del fatto che il nostro Paese non intende versare contributi volontari e che, qualora vi sia un cambiamento di orientamento, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una nota di chiarimenti ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1335) Simone BOSSI ed altri. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore MANCA (*PD*), nel ricordare le precedenti fasi dell'esame, dà conto della nota trasmessa dal Governo, in cui si forniscono rassicurazioni sul testo, mentre viene espresso un parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5 e 1.7 segnalate dalla Commissione.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di svolgere un approfondimento, per studiare possibili riformulazioni volte a superare le criticità di carattere finanziario sui suddetti emendamenti segnalati dal relatore.

Il relatore MANCA (*PD*) giudica opportuno un approfondimento.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi istruttori necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DEL SENATO ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE NELL'UNIONE EUROPEA

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) comunica di aver partecipato, insieme ai senatori Dell'Olio, Marino, Steger e al presidente Bagnai, ai lavori della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'Unione europea, che si è tenuta a Helsinki il 30 settembre e il 1° ottobre scorsi.

Ricorda che tale Conferenza, composta dalle delegazioni delle competenti Commissioni dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo, è stata istituita dall'articolo 13 del Trattato cosiddetto *Fiscal Compact* e si riunisce almeno due volte l'anno, per discutere delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto Trattato.

La prima sessione della Conferenza ha avuto ad oggetto il futuro della *governance* economica nell'Unione economica e monetaria. Hanno svolto relazioni Klaus Regling, direttore del Meccanismo Europeo di Stabilità, Marco Buti, direttore generale per gli affari economici e finanziari della Commissione europea, e Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia. In particolare, Regling ha dato conto del processo di riforma del trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, dichiarandosi a favore di una sua integrazione nel diritto dell'Unione europea solo a condizione del suo inserimento a livello di fonte primaria, in sede di revisione dei Trattati. Buti, dopo aver illustrato in sintesi le riforme varate dall'Ue per rispondere alla crisi finanziaria, ha rimarcato l'incompletezza dell'architettura dell'Unione economica e monetaria, l'esigenza di portare a compimento l'unione bancaria, soffermandosi infine sull'agenda 2019, che contempla la revisione del Trattato ESM e l'introduzione di un *budget* per la convergenza e la competitività dell'area-Euro. Rehn, dopo aver richiamato la situazione economica internazionale ed europea, ha fatto riferimento alle misure di politica monetaria di recente adottate dalla BCE, le ragioni e gli obiettivi che si prefiggono, per sottolineare quindi l'importanza del ruolo che, in tale contesto, sono chiamate a svolgere le politiche

fiscali, in particolare da parte degli Stati membri che dispongono di uno spazio fiscale.

Nella seconda sessione si è trattato dei risultati raggiunti dalla Strategia EU2020 per la crescita e il lavoro e dell'elaborazione di un nuovo programma europeo per l'occupazione e lo sviluppo economico, con l'aggiornamento di obiettivi e indicatori. Hanno riferito al riguardo Fabrice Murtin, Capo della Sezione per il Benessere e le condizioni familiari dell'OCSE, Vesa Vihriala, professore dell'Università di Helsinki, e Marcel Haag, Direttore per il lavoro, la crescita e gli investimenti del Segretariato generale della Commissione europea. Murtin, in particolare, ha illustrato la struttura che si occupa degli indicatori di benessere presso l'OCSE, articolata in quattro settori e obiettivi: educazione, cura della salute, protezione sociale ed eguaglianza di genere; ha poi evidenziato quindi gli interventi da compiere per perseguirli, che richiedono cambiamenti nel disegno delle politiche e modifiche degli assetti istituzionali. Haag, in sede di conclusioni, ha individuato tre principali strategie per raggiungere tali scopi: convergente sviluppo dell'analisi delle politiche regionali, con il crescente coinvolgimento degli *stakeholders*; promozione del pilastro europeo dei diritti sociali in ogni settore; supporto finanziario adeguato, combinando realismo e ambizione e contando anche nel sostegno del Fondo monetario internazionale.

La terza sessione ha riguardato le politiche per incrementare gli investimenti pubblici e privati nell'Unione europea. Hanno tenuto relazioni Katri Kulmuni, ministra dell'economia della Finlandia, Jyuri Katainen, vice Presidente della Commissione europea e Margarida Marques, vice Presidente della Commissione sul bilancio del Parlamento europeo. I relatori hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti dal cosiddetto Piano Juncker, che ha istituito il Fondo europeo per gli investimenti strategici, con la mobilitazione di un considerevole ammontare di risorse, anche grazie a un effetto moltiplicatore superiore alle previsioni più prudenti. Si sono inoltre soffermati sulle prospettive strategiche in materia, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che prevede l'istituzione di un Fondo InvestEU, per riunire tutte le iniziative in merito in un unico programma, e la proposta della Presidente eletta della Commissione di un *Green deal* europeo. È stata inoltre sottolineata, da parte di Katainen, l'importanza di superare gli esistenti ostacoli ad un mercato unico dei capitali effettivo ed efficace, al fine di promuovere gli investimenti privati nella Ue. Nel corso del dibattito sono emersi alcuni punti condivisi: l'esigenza di migliorare le procedure di allocazione degli investimenti, su cui l'Unione europea può svolgere un rilevante ruolo consultivo; l'importanza di ridurre la burocrazia; il compito, spettante agli Stati membri, di trovare un equilibrio sostenibile tra fonti di energia ed efficienza economica; la promozione dell'istruzione e dell'eguaglianza di genere.

La quarta e ultima sessione è stata dedicata al tema del supporto all'innovazione per una crescita sostenibile. Hanno riferito Mika Anttonen, Antero Vartia e Jouni Keronen, esponenti dell'imprenditoria e della società civile impegnati nel settore dell'ambiente e del contrasto ai cambia-

menti climatici. In particolare, Vartia ha rappresentato l'urgenza di adottare efficaci e vincolanti misure di compensazione per l'emissione di gas ad effetto serra, illustrando la proposta della Fondazione da lui istituita. La successiva discussione avuto ad oggetto le proposte volte a designare politiche europee in tema di ricerca e innovazione idonee a promuovere la sostenibilità e la transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio e più efficiente nella gestione delle risorse, nonché sul ruolo che può giocare il settore privato, accanto a quello pubblico, per sostenere tali innovazioni.

Il presidente PESCO, a nome della Commissione, ringrazia il senatore Damiani e gli altri senatori che hanno partecipato ai lavori della Conferenza interparlamentare.

La seduta termina alle ore 16,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 17,10

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO
N. 106 (SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE)*

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di

verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 2019 (n. 106)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il presidente BAGNAI fa presente che nell'ambito dell'audizione informale del direttore dell'Agenzia delle entrate precedentemente svolta è stato acquisito materiale di documentazione che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario GUERRA mette a disposizione della Commissione un rapporto riguardante il contenzioso tributario redatto dall'Agenzia delle entrate – Riscossioni sulla base dei dati maggiormente aggiornati. Pone quindi in rilievo la pregnanza dell'esame parlamentare dello schema di atto aggiuntivo, riconoscendo l'inadeguatezza della tempistica e rilevando d'altro canto la durata del processo che ha portato alla redazione del provvedimento; auspica pertanto una riflessione comune finalizzata a individuare modalità per una più efficace gestione dei tempi, finché l'esame delle disposizioni sia coerente con il carattere programmatico.

Il relatore D'ALFONSO (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato. Aggiunge quindi una riflessione circa la rilevanza dei dati di contabilità analitiche in riferimento all'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) suggerisce di inserire un riferimento preciso alla data di presentazione dello schema di atto aggiuntivo, ipotizzando il mese di novembre dell'anno precedente quello di applicazione delle linee strategiche in materia di riscossione.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), facendo riferimento all'odierna audizione informale del direttore dell'Agenzia delle entrate, sollecita gli opportuni approfondimenti riguardo temi quali l'adeguatezza dell'istituto della convenzione, il «magazzino» dei crediti fiscali da riscuotere e le interazioni operative fra amministrazione finanziaria e Guardia di finanza.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) ritiene di poter integrare lo schema di parere con un riferimento al primo trimestre dell'anno di riferimento quale termine per l'esame parlamentare dello schema di atto aggiuntivo.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) rilevata la natura di impostazione strategica dell'atto aggiuntivo, ritiene necessario che il relativo esame avvenga entro l'anno precedente quello di riferimento.

Il relatore D'ALFONSO (*PD*), pur comprendendo la motivazione di fondo del senatore DI NICOLA, ritiene maggiormente adeguata una trattazione all'inizio dell'esercizio finanziario, tenuto conto dell'elaborazione dell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia.

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) condivide i rilievi del senatore DI NICOLA. Sollecita quindi il relatore a una definizione del testo da porre in votazione.

Il senatore FENU (*M5S*) riconosce la fondatezza della posizione espressa dal senatore DI NICOLA, pur rilevando la necessità che nella predisposizione del provvedimento si tenga conto dei contenuti della legge di bilancio.

Il sottosegretario GUERRA conviene circa l'opportunità di individuare tempi di esame rapidi e adeguati e osserva che l'atto di indirizzo concernente gli obiettivi di politica fiscale deve essere conseguente rispetto alla legge di bilancio approvata a fine anno, che ordinariamente contiene norme che incidono sull'operato delle Agenzie fiscali.

Il relatore D'ALFONSO (*PD*) integra l'osservazione di cui al numero 5) dello schema di parere con un riferimento al primo trimestre dell'esercizio finanziario quale termine per la presentazione al Parlamento.

Lo schema di parere, così come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), è quindi posto in votazione.

Il senatore SIRI (*L-SP-PSd'Az*), espresso apprezzamento nei confronti dell'impegno del relatore, manifesta perplessità in ordine ai contenuti dell'atto in esame, con specifico riferimento agli articoli 5, 10 e 15 della Convenzione tra MEF e Agenzia con particolare riferimento alle risorse finanziarie e alla vigilanza sulle stesse. Dichiara pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale prescritto per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente BAGNAI comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato alle ore 9,30 di domani.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BAGNAI avverte che la seduta della Commissione già convocata alle ore 9 di domani è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 106

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,
considerato:

che l'esame del documento in titolo si svolge con una tempistica inadeguata al carattere di indirizzo del documento;

che l'assenza di una specifica procedura di esame della Convenzione tra MEF e Agenzia delle entrate e dello stesso Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze alle agenzie fiscali, rende quantomeno limitativo l'esame parlamentare;

rilevato che:

gli obiettivi programmati e i criteri determinati per valutare l'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono in generale adeguati;

rimane sullo sfondo e sostanzialmente ancora inevasa la domanda cruciale sulla complessiva adeguatezza della riforma dell'ente di riscossione soprattutto per quanto riguarda il recupero di livelli di efficienza tali da garantire maggiori risultati in termini di incassi;

il rapporto tra obiettivi e strumenti appare adeguato soprattutto per recuperare un rapporto più collaborativo tra i contribuenti e l'agente di riscossione;

che appare migliorato lo snodo cruciale tra enti impositori e agente della riscossione, almeno nella attenuazione di fenomeni di erronee richieste ai contribuenti;

presupposto il carattere programmatico per il successivo triennio, più che indicazioni concrete in riferimento all'atto esame del parere,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

poiché la riscossione rappresenta il punto finale del recupero di imposte successiva all'azione accertatrice degli enti impositori, appare opportuno sottolineare che solo un'azione coordinata e coerente di tutto il sistema della fiscalità consente di raggiungere i risultati prestabiliti, non solo per ampliare lo spontaneo assolvimento dell'obbligazione tributaria e dare strumenti semplici e non invasivi ai contribuenti per regolare i rapporti con il Fisco, ma anche per dotare le amministrazioni fiscali di strumenti (anche di carattere discrezionale e non automatici) finalizzati ad un corretto assolvimento dei compiti anche con finalità di recupero di imposte evase;

nello specifico settore della riscossione la Commissione ritiene non opportuna una riduzione (ove ipotizzata) delle attività consulenziali diret-

tamente o indirettamente a contatto con i contribuenti o loro delegati, trattandosi di una modalità strategica per raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1;

nello stesso comparto, la questione di fondo rimane la divaricazione certificata tra l'ammontare dei crediti ormai divenuti inesigibili e le somme effettivamente incassabili (la cifra totale del magazzino ruoli è di 934,4 miliardi di euro e l'effettivo magazzino residuo su cui poter presumibilmente svolgere azioni di recupero maggiormente efficaci è di 78,5 miliardi di euro);

l'adozione di misure di favore per i contribuenti (riduzione del dovuto, rateizzazione, stralcio e rinuncia da parte dell'Erario) determinano effetti limitati in termini di volume complessivo, incidendo percentualmente sul magazzino totale per circa il 3,5 per cento;

più in generale, per effettuare un'analisi parlamentare più compiuta sollecita il Governo a inoltrare al Parlamento il documento in titolo con una tempistica più adeguata e con un focus particolare sull'adeguatezza delle misure che saranno previste nella manovra di bilancio per il 2020 e sul rapporto tra il contenzioso tributario e l'attività di riscossione, con l'indicazione delle percentuali di soccombenza dell'amministrazione, in ogni grado di giudizio, con particolare attenzione ai giudizi di legittimità.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 106**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,
considerato:

che l'esame del documento in titolo si svolge con una tempistica inadeguata al carattere di indirizzo del documento;

che l'assenza di una specifica procedura di esame della Convenzione tra MEF e Agenzia delle entrate e dello stesso Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze alle agenzie fiscali, rende quantomeno limitativo l'esame parlamentare;

rilevato che:

gli obiettivi programmati e i criteri determinati per valutare l'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono in generale adeguati;

rimane sullo sfondo e sostanzialmente ancora inevasa la domanda cruciale sulla complessiva adeguatezza della riforma dell'ente di riscossione soprattutto per quanto riguarda il recupero di livelli di efficienza tali da garantire maggiori risultati in termini di incassi;

il rapporto tra obiettivi e strumenti appare adeguato soprattutto per recuperare un rapporto più collaborativo tra i contribuenti e l'agente di riscossione;

che appare migliorato lo snodo cruciale tra enti impositori e agente della riscossione, almeno nella attenuazione di fenomeni di erronee richieste ai contribuenti;

presupposto il carattere programmatico per il successivo triennio, più che indicazioni concrete in riferimento all'atto esame del parere,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

poiché la riscossione rappresenta il punto finale del recupero di imposte successiva all'azione accertatrice degli enti impositori, appare opportuno sottolineare che solo un'azione coordinata e coerente di tutto il sistema della fiscalità consente di raggiungere i risultati prestabiliti, non solo per ampliare lo spontaneo assolvimento dell'obbligazione tributaria e dare strumenti semplici e non invasivi ai contribuenti per regolare i rapporti con il Fisco, ma anche per dotare le amministrazioni fiscali di strumenti (anche di carattere discrezionale e non automatici) finalizzati ad un corretto assolvimento dei compiti anche con finalità di recupero di imposte evase;

nello specifico settore della riscossione la Commissione ritiene non opportuna una riduzione (ove ipotizzata) delle attività consulenziali diret-

tamente o indirettamente a contatto con i contribuenti o loro delegati, trattandosi di una modalità strategica per raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1;

nello stesso comparto, la questione di fondo rimane la divaricazione certificata tra l'ammontare dei crediti ormai divenuti inesigibili e le somme effettivamente incassabili (la cifra totale del magazzino ruoli è di 934,4 miliardi di euro e l'effettivo magazzino residuo su cui poter presumibilmente svolgere azioni di recupero maggiormente efficaci è di 78,5 miliardi di euro);

l'adozione di misure di favore per i contribuenti (riduzione del dovuto, rateizzazione, stralcio e rinuncia da parte dell'Erario) determinano effetti limitati in termini di volume complessivo, incidendo percentualmente sul magazzino totale per circa il 3,5 per cento;

più in generale, per effettuare un'analisi parlamentare più compiuta sollecita il Governo a inoltrare al Parlamento entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario il documento in titolo, con una tempistica più adeguata e con un focus particolare sull'adeguatezza delle misure che saranno previste nella manovra di bilancio per il 2020 e sul rapporto tra il contenzioso tributario e l'attività di riscossione, con l'indicazione delle percentuali di soccombenza dell'amministrazione, in ogni grado di giudizio, con particolare attenzione ai giudizi di legittimità.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Sottocommissione per i pareri

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 11^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 7) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia: parere favorevole;

(Doc. XXII, n. 21) Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanitarie: parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 16,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**111^a Seduta***Presidenza del Presidente***PITTONI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina e per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 16,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di svolgere un'audizione informale in merito al disegno di legge n. 1146, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Si è inoltre convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1319 recante «Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante». È stata infine programmata l'attività della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La senatrice IORI (PD) chiede ai Gruppi una riflessione in merito alla possibilità di avviare anche la discussione dei disegni di legge volti a disciplinare la professione di geometra, segnalando il disegno di legge n. 1375.

Dopo gli interventi favorevoli a una riflessione al riguardo delle senatrici SAPONARA (L-SP-PSd'Az) e SBROLLINI (IV-PSI), che segnalano anche l'opportunità di svolgere audizioni al riguardo, e del senatore CANGINI (FI-BP), il PRESIDENTE assicura che la questione sarà affrontata in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) *Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229* (Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice RUSSO (M5S) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, soffermandosi brevemente sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 111, che sancisce che le amministrazioni pubbliche, tra le quali sono compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si impegnino, nell'ambito delle proprie competenze, a realizzare gli obiettivi finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Riferisce poi in merito all'articolo 3, il quale, al fine di limitare le emissioni climalteranti inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione. I progetti in questione sono selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. L'articolo in questione demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento. Tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze; a tale riguardo evidenzia come sarebbe preferibile individuare una scadenza successiva al termine per la conversione in legge del decreto-legge medesimo. Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato, che riprende il rilievo in merito alla scadenza per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Lucia AZZOLINA esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Interviene la senatrice MONTEVECCHI (M5S), che chiede alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con un'ulteriore osservazione con la quale si inviti la Commissione di merito a valutare la possibilità di far sì che i dati contenuti nella sezione dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, denominata «Informambiente», di cui all'articolo 6, comma 4, del provvedimento d'urgenza siano resi fruibili anche

ai docenti, tenuto conto che l'educazione ambientale rientra tra le tematiche dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, previsto dalla legge n. 92 del 2019, in attuazione del quale saranno peraltro emanate apposite linee guida.

La relatrice RUSSO (*M5S*), accogliendo la sollecitazione della senatrice Montevecchi, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*pubblicata in allegato*).

Sulla nuova proposta di parere della relatrice esprime parere favorevole il sottosegretario Lucia AZZOLINA.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1421) Deputati Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati dopo un approfondito *iter*, con un consenso molto ampio e di natura trasversale. Propone di fissare sin d'ora, alle ore 12 di lunedì 28 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, al fine di favorire la rapida conclusione della discussione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) riterrebbe utile un approfondimento sul disegno di legge in titolo, anche mediante lo svolgimento di audizioni, esprimendo perplessità sulla qualifica di libreria di qualità e richiamando l'attenzione sulla vendita di libri nelle edicole e nei centri di grande distribuzione; chiede quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti non sia fissato in una data così ravvicinata.

Il senatore MARILOTTI (*M5S*), pur riconoscendo il ruolo centrale della scuola nel promuovere la lettura, sottolinea l'importanza delle iniziative in luoghi non deputati alla lettura e l'esigenza di valorizzare le biblioteche scolastiche. Condivide la proposta del relatore, auspica la definitiva approvazione del disegno di legge e che possano essere accolti ordini del giorno che ne integrino i contenuti.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) dichiara di condividere pienamente l'iniziativa in titolo, e ringrazia il relatore per la sua illustrazione.

Anche la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dichiara il suo pieno apprezzamento per il disegno di legge n. 1421, soffermandosi sull'importanza della figura professionale del librario e sul ruolo culturale delle librerie, in particolare delle piccole librerie indipendenti.

La senatrice IORI (*PD*) condivide l'opportunità di fissare ora, in una data della prossima settimana, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti e si unisce al senatore Marilotti nell'auspicio che possano essere accolti ordini del giorno.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritiene vi siano le condizioni per approvare definitivamente il disegno di legge n. 1421, votato quasi all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e che considera elemento prezioso per rivitalizzare i territori e le comunità.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) dichiara di condividere le finalità perseguite dal disegno di legge, citando il contrasto all'abuso del digitale, che provoca gravi danni alle capacità di apprendimento, e la valorizzazione delle piccole librerie indipendenti.

Anche il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime il proprio favore all'iniziativa in discussione e concorda sull'opportunità di approvarla al più presto, pur dichiarando la disponibilità a individuare un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti un poco più ampio.

Dopo un breve intervento incidentale del senatore CANGINI (*FI-BP*), il PRESIDENTE propone di rinviare la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1421 a una seduta della prossima settimana.

Dopo gli interventi della senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), del relatore VERDUCCI (*PD*) e della senatrice GRANATO (*M5S*), che insistono per fissare sin d'ora detto termine, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di martedì 29 ottobre, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1421.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1146) *Deputati GALLO ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(647) *Michela MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di svolgere un'audizione informale sul disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta.

Comunica inoltre il ritiro degli emendamenti a sua firma 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) e il sottosegretario Lucia AZZOLINA rinunciano a svolgere la propria replica.

Il PRESIDENTE avverte che si passa quindi alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di martedì 11 giugno.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti si intendono illustrati e dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all'unico articolo del disegno di legge n. 1146.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) propone di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, sulla dismissione dell'utilizzo

degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS.

Il PRESIDENTE ricorda che su tale proposta non è stata raggiunto l'accordo unanime in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che pertanto tale proposta sarà sottoposta alla votazione della Commissione.

Dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore CANGINI (*FI-BP*), a nome del suo Gruppo, e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della senatrice Montevecchi è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17,45.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1547**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

visto l'articolo 1, comma 2, che sancisce che le amministrazioni pubbliche, tra le quali sono compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si impegnino, nell'ambito delle proprie competenze, a realizzare gli obiettivi finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;

visto l'articolo 3 che finanzia progetti sperimentali – presentati dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;

considerato che il comma 3 di quell'articolo demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento, stabilendo che tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 111 del 2019, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 3, comma 3, per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, evitando così la scadenza del termine per l'emanazione del decreto ministeriale prima di quella del termine per la conversione in legge del decreto-legge medesimo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

visto l'articolo 1, comma 2, che sancisce che le amministrazioni pubbliche, tra le quali sono compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si impegnino, nell'ambito delle proprie competenze, a realizzare gli obiettivi finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;

visto l'articolo 3 che finanzia progetti sperimentali – presentati dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;

considerato che il comma 3 di quell'articolo demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento, stabilendo che tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 111 del 2019, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire che il termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 3, comma 3, per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, evitando così la scadenza del termine per l'emanazione del decreto ministeriale prima di quella del termine per la conversione in legge del decreto-legge medesimo;

si invita la Commissione di merito a valutare la possibilità di far sì che i dati contenuti nella sezione dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, denominata «Informambiente», di cui all'articolo 6, comma 4, siano resi fruibili anche ai docenti, tenuto conto che l'educazione ambientale rientra tra le tematiche dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, previsto dalla legge n. 92 del 2019, in attuazione del quale saranno peraltro emanate apposite linee guida.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 17,55 alle ore 18,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL LICEO LINGUISTICO VIA
DELLE SETTE CHIESE DI ROMA IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 244
(ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE)*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria

98^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Mirella Liuzzi.*

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali svolte il 3 e il 15 ottobre, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 727, e delle audizioni informali svolte il 31 luglio, 1° agosto e 10 ottobre in merito all'esame dell'atto del Governo n. 101, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI (M5S), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva per l'espressione del parere alla Commissione

ambiente, che introduce misure per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria. Prevede, in particolare, l'approvazione di un apposito Piano strategico per l'individuazione delle iniziative da intraprendere e delle relative risorse economiche. Reca quindi una serie di disposizioni per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, finalizzate anche alla composizione delle procedure di infrazione avviate in sede europea. Disciplina poi la realizzazione di azioni per la riforestazione e per il superamento di ulteriori procedure di infrazione in materia ambientale; introduce norme per la pubblicità dei dati ambientali nonché per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina; dispone infine la proroga del termine per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi nei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma.

Per quanto riguarda le materie di interesse per la 8^a Commissione, l'articolo 2 del decreto-legge, al comma 1, introduce un «buono mobilità» da destinare ai cittadini residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione per la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, che rottamino, entro il 31 dicembre 2021, un'auto omologata fino alla classe Euro 3 o un motociclo omologato fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Il buono, che consiste in un contributo di 1.500 euro in caso di rottamazione di auto e di 500 euro per i motocicli, potrà essere usato per acquistare, entro i tre anni successivi, abbonamenti per il trasporto pubblico locale o regionale nonché biciclette, anche a pedalata assistita, anche a favore di persone conviventi.

Il «Programma sperimentale buono mobilità» è finanziato a valere su un fondo appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, con una dotazione complessiva di 255 milioni di euro per il periodo 2019-2024, alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di spettanza dello stesso Ministero. La definizione delle modalità e dei termini per ottenere il beneficio e per la relativa erogazione è rinviata ad un successivo decreto.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge autorizza poi la spesa complessiva di 40 milioni di euro per finanziare, nel biennio 2020-2021, la realizzazione di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale. I progetti possono essere presentati da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure europee di infrazione avviate per il mancato rispetto degli obblighi in materia di qualità dell'aria e devono essere riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. I termini e le modalità per la presentazione delle domande al Ministero dell'ambiente saranno stabiliti con un successivo decreto. Anche in questo caso, la copertura finanziaria è assicurata da risorse di competenza del Ministero dell'ambiente.

Un'ulteriore misura per il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni interessati dalle procedure europee di infrazione è contenuta all'articolo 3 del decreto-legge, che autorizza la spesa complessiva di 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per il finanziamento di progetti spe-

rimentali volti alla realizzazione o all'implementazione del servizio di trasporto scolastico attraverso mezzi ibridi o elettrici. I progetti, presentati da uno o più comuni anche in forma associata e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti, sono finalizzati al trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia comunale e statale e degli alunni del primo ciclo di istruzione e sono selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima della riduzione dell'inquinamento atmosferico. Le modalità per la presentazione delle domande e le spese ammissibili al finanziamento verranno definite con un decreto successivo. Analogamente agli altri interventi sopra descritti, anche in questo caso si provvede alla copertura finanziaria dell'intervento con le risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati al Ministero dell'ambiente.

È dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che lo stanziamento di 40 milioni di euro in un biennio per finanziare la realizzazione di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale sia del tutto insufficiente per conseguire una pur apprezzabile finalità. Per quanto riguarda il finanziamento di progetti sperimentali volti alla realizzazione o all'implementazione del servizio di trasporto scolastico attraverso mezzi ibridi o elettrici, osserva che, come insegna l'esperienza di Roma dove i mezzi pubblici sono particolarmente vetusti, per conseguire miglioramenti dal punto di vista ambientale, senza giungere addirittura alla conversione all'ibrido o all'elettrico, sarebbe sufficiente rinnovare il parco mezzi.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime alcune considerazioni sul contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge in esame, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla possibilità che il Commissario unico si avvalga di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato. Sul tema della mobilità elettrica, ricorda l'importante lavoro svolto dallo scorso Governo, che l'attuale Esecutivo sta proseguendo. In merito al riferimento fatto dal senatore Rufa al Comune di Roma, osserva che i problemi del trasporto locale a Roma sono estremamente risalenti nel tempo e precedono di gran lunga l'inizio dell'attuale consiliatura. Ritiene che gli stanziamenti per la mobilità sostenibile previsti dal Governo precedente e da quello attualmente in carica siano significativi e che si stia proseguendo lungo un importante percorso che si augura possa essere condiviso da tutti.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo possa proseguire la prossima settimana, così che tutti i senatori possano avere il tempo necessario per approfondire temi così rilevanti.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) si augura che l'esame del provvedimento in titolo dia la possibilità alla Commissione di approfondire i temi del miglioramento della qualità dell'aria e chiede informazioni in merito al piano recentemente sottoscritto a Torino. Cita studi dai quali risulta che una percentuale consistente delle polveri sottili è causata dall'usura degli pneumatici e che sarebbero meritevoli di approfondimento. Ritiene irrisori gli stanziamenti recati dal provvedimento in esame per l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale e chiede un chiarimento in merito agli ambiti territoriali con popolazione superiore a centomila abitanti cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2. In merito alla conversione verso l'ibrido e l'elettrico, lamenta che in molte aree del Paese mancano le possibilità di approvvigionamento.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'individuazione degli ambiti territoriali sui quali si interroga il senatore Corti potrebbe derivare da indicazioni provenienti dal livello europeo. Rileva una mancanza di coraggio nell'azione del Governo, che dovrebbe puntare in maniera più decisa al passaggio da veicoli Euro 3 a veicoli Euro 6, perché è la categoria Euro 3 che costituisce la grande platea dei veicoli circolanti i cui proprietari spesso non hanno le disponibilità economiche per cambiare i veicoli. Peraltro, la continua evoluzione tecnologica ha reso disponibili autovetture che, sebbene a benzina, hanno impatti molto più ridotti che in passato e sono economicamente più accessibili ai consumatori. In generale ritiene che, a fronte degli annunci con i quali il Governo aveva indicato come sua azione caratterizzante il *Green New Deal*, i risultati contenuti nel provvedimento in esame appaiono alquanto flebili e deludenti.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*), ad integrazione del suo precedente intervento, chiede un chiarimento in merito alle modalità attuative della misura recata dall'articolo 2, comma 2.

Il presidente COLTORTI (*M5S*), in qualità di relatore, segnala al senatore Corti che i temi della qualità dell'aria potranno più propriamente essere approfonditi nella sede competente della 13^a Commissione, che esamina il provvedimento in titolo in via primaria. In merito alle modalità attuative della misura, osserva che l'articolo 2, comma 2, prevede l'adozione di un successivo decreto che disciplinerà i termini e le modalità per la presentazione delle domande al Ministero dell'ambiente. Si riserva comunque di effettuare un approfondimento sui temi emersi nella discussione in vista delle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane S.p.A per il quinquennio 2020-2024 (n. 128)**

(Parere al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice Vono per la sua illustrazione.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la mancanza del numero legale prescritto per l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo in titolo, non volendo i senatori della Lega concorrere al raggiungimento del numero legale, che dovrebbe essere garantito dalla nuova maggioranza, così come hanno sempre fatto Lega e M5S nel primo anno di legislatura.

Il presidente COLTORTI osserva che, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, la verifica del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta mediante il foglio firme. Successivamente, si presume che la Commissione sia sempre in numero legale e il Presidente dispone la verifica d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione. Essendo stato raggiunto il numero legale e non essendo prevista alcuna votazione ma il semplice incardinamento del provvedimento, ritiene che nulla osti da un punto di vista regolamentare allo svolgimento dell'illustrazione del provvedimento da parte della relatrice.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) concorda con il presidente Coltorti e ritiene che non vi possano essere dubbi in merito alla ricostruzione da lui fatta della procedura applicabile. Osserva inoltre che i senatori della Lega sono tutti intervenuti nel corso della discussione del punto precedente all'ordine del giorno e che quindi non possono essere considerati non presenti. Inoltre, la senatrice Pergreffi, avendo formulato una richiesta, sebbene intempestiva e allo stato inammissibile, di verifica del numero legale non può poi chiedere di non essere conteggiata ai fini del calcolo del *quorum*.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) afferma di avere il diritto di intervenire su un punto all'ordine del giorno e poi chiedere di non essere contata come presente su un punto diverso in relazione al quale è prescritto un diverso numero legale e annuncia che i senatori della Lega abbandoneranno i lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle 16,45, riprende alle 16,50.

Il presidente COLTORTI, nel ribadire quanto da lui precedentemente chiarito in merito alla regola applicabile, osserva che la questione è ad ogni modo superata in quanto i componenti della maggioranza sono tutti presenti e i senatori della Lega hanno quindi deciso di rientrare in Aula.

Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione.

La relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra lo schema di contratto di programma, per il quinquennio 2020-2024, tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e Poste italiane S.p.A., soggetto affidatario del servizio postale universale fino al 30 aprile 2026, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere al Governo.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, il servizio universale ricomprende un insieme di prestazioni di qualità determinata che devono essere fornite permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge n. 190 del 2014, il contratto di programma è sottoscritto tra il MISE e il fornitore del servizio postale universale e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il MISE invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per l'acquisizione dei relativi pareri. Il MISE può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei suddetti pareri e lo trasmette alle Camere, affinché su di esso sia espresso, entro 20 giorni, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del contratto, che è duplice: da un lato, i rapporti tra lo Stato e Poste italiane per la fornitura del servizio postale universale (comma 1); dall'altro, i rapporti tra lo Stato e Poste italiane nel perseguimento di obiettivi di innovazione, coesione sociale e territoriale, economica nonché di evoluzione di natura tecnologica che prevedono la fornitura di servizi in multicanalità utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo dell'infrastruttura postale di Poste italiane (comma 2).

Nel parere allegato allo schema, l'AGCOM ricorda che la seconda categoria di servizi è costituita da prestazioni che Poste italiane si impegna a fornire, che devono essere inquadrate nell'ambito dei servizi di interesse generale e non rientrano tra le prestazioni del servizio postale universale previste nella direttiva 97/67/CE e nella normativa relativa al settore postale.

La scelta – già seguita nella predisposizione del precedente contratto – di racchiudere più oggetti nello stesso strumento contrattuale impone di differenziare i due diversi ambiti. Per tale motivo, lo schema di contratto chiarisce che la fornitura dei servizi ulteriori al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni è attività che deve essere tenuta distinta dall'affidamento del servizio postale universale anche sotto il profilo contabile e che tali servizi non possono essere finanziati con le risorse previste per la copertura degli oneri del servizio universale.

L'AGCOM osserva inoltre che – mentre con riferimento alle prestazioni di servizio universale e ai relativi oneri lo schema di contratto non introduce innovazioni significative al testo del contratto attualmente vigente – i servizi rivolti ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni sono notevolmente ampliati.

L'articolo 2 individua le attività rientranti nel servizio universale, rinviando a quanto previsto dal già citato decreto legislativo n. 261 del 1999, e le modalità di erogazione delle stesse. Particolare attenzione è data alla necessità di adeguamento alle innovazioni tecnologiche e di ricorso alle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche e digitali nella fornitura dei servizi postali. Analogamente a quanto previsto dal contratto di programma vigente, lo schema prevede che Poste italiane, per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto dell'affidamento, possa avvalersi di altre società, fermi restando la responsabilità in capo a Poste italiane dell'adempimento degli obblighi inerenti all'affidamento del servizio universale e l'obbligo di informare periodicamente AGCOM e MISE sugli affidamenti effettuati e le attività svolte. Un elemento di novità è costituito dal fatto che l'individuazione delle società affidatarie debba avvenire mediante procedure selettive trasparenti, compatibilmente con la normativa applicabile. Analogamente a quanto previsto dal contratto di programma vigente, sono inoltre dettate procedure per assicurare condizioni di equilibrio economico nella gestione del servizio postale: l'invio annuale all'AGCOM dell'elenco degli uffici postali che non garantiscono le suddette condizioni, unitamente allo stato di avanzamento del piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione; l'effettuazione del servizio di raccolta e recapito a giorni alterni nei termini, con le tempistiche e le modalità previste dall'AGCOM; la possibilità di ridefinire l'organizzazione degli uffici postali sul territorio, previo confronto con le autorità locali. Non è invece più previsto che l'AGCOM possa autorizzare un ulteriore margine di tolleranza in materia di recapito a giorni alterni, alla luce delle considerazioni critiche formulate dalla stessa Autorità, per la quale il limite massimo entro il quale la deroga può essere autorizzata è stato già innalzato dal legislatore e ciò non consente ulteriori margini di tolleranza. Nello schema è stata inoltre eliminata la disposizione che compare all'articolo 2, comma 7, del contratto vigente, che consentiva la rimodulazione della frequenza di recapito e di raccolta. Una novità rispetto al contratto vigente è costituita dalla previsione dell'impegno di Poste italiane a formulare all'AGCOM, entro il primo semestre del 2020, una proposta di rimodulazione dei criteri di distribuzione

delle cassette di impostazione tenuto conto dell'andamento dei volumi postali e della misurazione dell'effettivo utilizzo delle cassette da parte degli utenti.

L'articolo 3 elenca i compiti e gli obblighi di Poste italiane, con particolare riferimento alla conoscibilità delle condizioni generali dei servizi, della carta del servizio postale universale, delle informazioni relative alla dislocazione e agli orari di funzionamento degli uffici postali. Viene poi confermato l'impegno di Poste italiane a rendere più agevole la fruizione dei servizi per le persone con disabilità e per quelle appartenenti alle categorie più deboli. Altri obblighi riguardano: la trasmissione annuale all'AGCOM della quantificazione dell'onere di servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio e la previsione di quello relativo all'esercizio di competenza; il rispetto degli obiettivi di qualità definiti dall'AGCOM; il rispetto dei criteri di distribuzione degli uffici postali e degli orari di apertura nel periodo estivo di cui alle delibere dell'AGCOM; l'attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione in favore degli utenti, delle disposizioni relative al sistema dei rimborsi, degli indennizzi e agli obblighi di reportistica, nonché delle disposizioni in materia di indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale.

Analogamente a quanto avvenuto con riferimento al contratto vigente, non è stata accolta la proposta dell'AGCOM di introdurre un sistema di penali da applicare nel caso in cui si accertino scostamenti rispetto agli obiettivi di qualità stabiliti, permanendo invece, al verificarsi di tali circostanze, l'applicazione di sanzioni amministrative. Nel parere allegato, l'AGCOM ribadisce che nel settore postale le sanzioni amministrative hanno scarsa efficacia deterrente, soprattutto in relazione alle fattispecie più gravi, per effetto della possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione).

L'articolo 4 impone a Poste italiane l'obbligo di applicare i prezzi e le tariffe dei servizi, determinati ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'articolo 5 disciplina i servizi di interesse generale che esulano dal perimetro del servizio universale. Il contenuto dell'articolo è profondamente modificato rispetto al testo del contratto vigente ed è improntato, tra l'altro, al perseguimento di obiettivi di innovazione ed evoluzione tecnologica del Paese. Il MISE e Poste italiane si impegnano dunque ad adottare iniziative a sostegno della trasformazione digitale dei servizi e, in tale ambito, Poste italiane dovrà agevolare l'inclusione degli utenti che si trovano in una situazione di divario digitale attraverso offerte volte a garantire l'accesso universale ai servizi delle pubbliche amministrazioni. In particolare, Poste italiane è incaricata di rendere disponibili alle pubbliche amministrazioni soluzioni integrate di: (1) gestione fisico/digitale delle istanze amministrative presentate dai cittadini, assicurandone l'accettazione in formato cartaceo presso gli uffici postali ovvero al domicilio degli stessi tramite la rete dei portalettere, ai fini della successiva trasmissione in modalità digitale (*full digital*); (2) consegna ai cittadini e relativa rendicontazione di documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, per finalità amministrative e/o di pubblica sicurezza (quali, a titolo esem-

plificativo e non esaustivo, carte di identità, patenti, passaporti e certificati elettorali). Poste italiane si impegna inoltre: a mettere a disposizione dei clienti che usufruiscono dei servizi postali un'offerta di soluzioni integrate di recapito fisico/digitale (*digital switch*), in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale; a rinnovare progressivamente le cassette di impostazione, introducendo cassette di nuova generazione dotate di sensori per la misurazione degli invii, anche al fine di consentire un loro utilizzo per la diffusione di informazioni di pubblica utilità da parte delle pubbliche amministrazioni verso i cittadini; a promuovere un piano di progressiva installazione di apparati (c.d. *locker*), anche presso il domicilio dei destinatari che vi consentano, idonei a semplificare le attività di consegna e spedizione, nonché a garantire la fruizione di servizi aggiuntivi; ad adottare una serie di iniziative nei Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, volte al superamento del divario digitale; a realizzare un incubatore di *start-up* per la logistica.

L'articolo 6 riguarda gli oneri del servizio postale universale. Alla luce di quanto già previsto dalle norme primarie, il contributo a carico della finanza pubblica è stabilito nell'importo massimo di euro 262,4 milioni annui e viene erogato entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto, con cadenza mensile. L'onere per la fornitura del servizio universale in eccesso rispetto alla somma suddetta può essere coperto, per ciascun anno, con l'apposito fondo di compensazione istituito dal decreto legislativo n. 261 del 1999 alimentato, fino al 10 per cento dei relativi introiti lordi, dalle imprese autorizzate all'esercizio di servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale. L'erogazione del contributo spetta all'AGCOM, sulla base del costo netto del servizio postale universale da essa quantificato e verificato annualmente e comunque non superiore a 89 milioni di euro, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 7 regola le emissioni delle carte valori postali, distribuite e commercializzate da Poste italiane nel rispetto dei programmi formulati in via esclusiva dal MISE, in base alle proposte della società, anche ai fini della promozione e diffusione della cultura filatelica. Una novità dello schema, rispetto al contratto di programma vigente, consiste nella previsione in virtù della quale Poste italiane distribuisce le carte valori postali, oltre che presso le proprie strutture, anche tramite piattaforme digitali di soggetti terzi, nonché, ove possibile, a domicilio.

L'articolo 8 impegna Poste italiane ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale, rispettando i poteri di rappresentanza e di indirizzo politico spettanti al MISE e collaborando con l'AGCOM per le attività ad essa attribuite in ambito internazionale. La norma prevede poi che Poste italiane partecipi, previo indirizzo del MISE e coordinamento con l'AGCOM e con le altre amministrazioni pubbliche competenti, ai lavori dell'Unione Postale Universale (UPU) e alle conferenze indette dalle organizzazioni governative internazionali e regola la ripartizione delle spese di partecipazione all'UPU tra MISE e Poste italiane.

L'articolo 9 prevede l'obbligo di Poste italiane di fornire all'AGCOM, per consentire l'esercizio delle sue funzioni, informazioni generali (bilanci, organizzazione, risultati di qualità, ecc.), sulla rete postale e sulla distribuzione territoriale degli uffici.

L'articolo 10 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi al servizio universale, l'AGCOM può irrogare a Poste italiane le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e dai propri regolamenti.

L'articolo 11 fissa la durata quinquennale del contratto di programma dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli esiti delle verifiche previste dalle disposizioni vigenti. L'efficacia del contratto è condizionata alla decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. È poi disciplinata la procedura di revisione del contratto a seguito di modifiche intervenute per eventi imprevedibili ed eccezionali e mutamenti del quadro normativo e regolatorio, nonché la procedura per la risoluzione amichevole delle controversie.

Il PRESIDENTE comunica che nel pomeriggio di martedì prossimo avrà luogo l'audizione di Poste italiane S.p.A..

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia possibile audire anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i sindacati.

Il presidente COLTORTI si impegna a valutare la richiesta formulata dal senatore Campari. Ricorda tuttavia che la Commissione è chiamata in sostanza ad esprimere il suo parere di competenza entro la fine della settimana prossima, scadendo il termine lunedì 4 novembre, e che, essendo tale settimana dedicata ai lavori dell'Aula, i tempi a disposizione delle Commissioni sono molto limitati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1105) COLTORTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa l'11 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato svolto un ciclo di audizioni e chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se esistano strumenti informativi che consentano agli utenti di avere informazioni in merito alla co-

apertura dei servizi offerti dai vari operatori sul territorio nazionale. La trasparenza, infatti, non dovrebbe riguardare solo il prezzo del servizio ma anche la qualità, perché non è giusto che chi riceve un servizio più limitato paghi lo stesso prezzo di chi gode di una copertura molto più ampia. Un altro tema da approfondire dovrebbe essere quello delle interferenze che si verificano a volte in mare, quando un telefono italiano può accidentalmente «agganciare» un ripetitore straniero, facendo scattare tariffe molto elevate per un servizio che non era stato richiesto.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che nel corso delle audizioni svolte sono emersi in maniera ricorrente due temi su cui si impone una riflessione: l'individuazione delle condizioni giuridiche ed economiche cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché la durata e la decorrenza del termine semestrale previsto dalla stessa disposizione durante il quale non possono essere modificate le suddette condizioni. Un altro profilo sul quale si dovrà riflettere in fase emendativa sarà quello dei costi ancillari.

La relatrice RICCIARDI (*M5S*) concorda sul fatto che è giunto il momento di lavorare sugli spunti emersi nel corso delle audizioni e auspica che già nel corso della seduta odierna possa essere fissato un congruo termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Mirella LIUZZI reputa molto interessante il provvedimento in oggetto. In merito al tema evocato dal senatore Corti, segnala che per il momento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha istituito una banca dati con una funzionalità che permette di avere informazioni sulla copertura tramite l'inserimento del civico.

Il presidente COLTORTI (*M5S*), in relazione alla questione delle interferenze in mare citata dal senatore Corti, ritiene che si tratti di una questione complessa la cui risoluzione dovrebbe probabilmente passare per il tramite di accordi internazionali ed è meritevole di un approfondimento in sede di redazione degli emendamenti.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) segnala al Governo l'iniziativa dell'UNCEM per la mappatura delle aree senza copertura per la telefonia mobile.

Il sottosegretario Mirella LIUZZI riferisce che il Governo è a conoscenza dell'iniziativa dell'UNCEM e ricorda che entro il 2026 la copertura dei servizi 5G dovrà raggiungere almeno il 99,4 per cento della popolazione e che i Comuni potranno interloquire con gli operatori telefonici per indirizzare al meglio la copertura.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, il presidente COLTORTI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a giovedì 31 ottobre alle ore 12.

La relatrice RICCIARDI (*M5S*) chiede che il termine venga fissato alla settimana successiva.

Il presidente COLTORTI propone dunque di fissarlo per martedì 5 novembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva per l'espressione delle proprie osservazioni alla Commissione difesa e che è adottato nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, ed è finalizzato all'introduzione di disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate integrative e correttive rispetto alla riforma attuata con il decreto legislativo n. 94 del 2017.

Come tale decreto, del quale ricalca la struttura, anche lo schema in esame procede mediante novelle puntuali al decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.

Le numerose modifiche introdotte, che in base a quanto indicato nel comunicato del Consiglio dei ministri di approvazione in via preliminare dell'atto sono volte a migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze armate, riguardano trasversalmente le varie categorie del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, compreso quindi il personale del Corpo delle capitanerie di porto, al quale, come è noto, è affidato dalla legislazione vigente anche l'esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo schema si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni comuni a più categorie che riguardano, tra l'altro, i casi di perdita dello *status* di militare a seguito di condanna penale; la previsione di ulteriori requisiti generali per il reclutamento, anche con riferimento al reclutamento tra i volontari in servizio permanente dei congiunti di militari divenuti inabili in missioni internazionali o attività operative; l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per le donne in stato di gravidanza; la disciplina dell'aspettativa, del transito nell'impiego civile e dei limiti di età per la cessazione dall'appartenenza al complemento. Con specifico riferimento al personale della Marina, le novelle incidono sulla composizione delle commissioni per i concorsi riser-

vati agli ufficiali piloti e navigatori di complemento e sulle condizioni per gli avanzamenti dei sottoufficiali e dei marescialli.

Gli articoli 2 e 3 introducono disposizioni, rispettivamente, a regime e transitorie in relazione alla disciplina del reclutamento, della formazione, dell'addestramento e degli avanzamenti nella carriera degli ufficiali.

Anche gli articoli successivi hanno una impostazione simile.

In particolare, gli articoli 4 e 5 incidono, a regime e in via transitoria, sull'inquadramento dei marescialli, con riferimento, tra l'altro, alla disciplina del reclutamento e dell'inserimento nel ruolo nonché dei periodi minimi di permanenza nel grado e degli avanzamenti di carriera.

La novella introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 3), dello schema alle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare sui concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli prevede che le norme per lo svolgimento di tali concorsi siano stabilite con decreto del Ministero della difesa acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle Capitanerie di porto.

Gli articoli 6 e 7 dello schema recano norme, a regime e transitorie, relative al reclutamento, alla formazione professionale, alla carriera e ai periodi minimi di permanenza nel grado e alle promozioni dei sergenti.

Sono rideterminati specificamente i periodi minimi di imbarco per l'avanzamento dei sergenti della Marina (articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 2) e, con riferimento alla definizione delle modalità per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei sergenti, anche in questo caso viene prevista l'adozione di un decreto da parte del Ministro della difesa con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle Capitanerie di porto (articolo 6, comma 1, lettera *g*)).

Gli articoli 8 e 9 dello schema riguardano il riordino, sia a regime che transitorio, della disciplina sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale del ruolo dei graduati e dei militari di truppa.

L'articolo 10 riguarda il trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare mentre l'articolo 11 interviene sui profili retributivi con norme transitorie e di coordinamento.

L'articolo 12 reca, infine, la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 24 ottobre 2019, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria**77^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a Direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 38)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

La relatrice ABATE (*M5S*) ricorda che il comma 14 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che il direttore di AGEA venga nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. Sempre secondo quanto dispone la norma, l’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2018 il direttore viene

scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali.

Riferisce quindi sul *curriculum* del dottor Papa Pagliardini.

Propone, infine, che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Partecipano alla votazione i senatori Rosa Silvana ABATE (M5S), Donatella AGOSTINELLI (M5S), ANASTASI (M5S) (in sostituzione del senatore Puglia), BATTISTONI (FI-BP), BERGESIO (L-SP-PSd'Az), Caterina BITI (PD), Fulvia Michela CALIGIURI (FI-BP), CENTINAIO (L-SP-PSd'Az), CROATTI (M5S) (in sostituzione della senatrice Fattori), DE BONIS (Misto), GRIMANI (IV-PSI) (in sostituzione del senatore Magorno), LA PIETRA (Fdi), Alessandrina LONARDO (FI-BP), Giulia LUPO (M5S) (in sostituzione della senatrice La Mura), MOL-LAME (M5S), Gisella NATURALE (M5S), Rosellina SBRANA (L-SP-PSd'Az), SERAFINI (FI-BP), TARICCO (PD), TRENTACOSTE (M5S) e VALLARDI (L-SP-PSd'Az).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Papa Pagliardini è approvata con 17 voti favorevoli e 4 contrari.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta del 15 ottobre si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame. Dà quindi la parola alla relatrice per l'espressione del parere.

La relatrice ABATE (M5S), pur riconoscendo l'importanza delle tematiche attinenti al settore enogastronomico per la valorizzazione del tu-

rismo, ritiene sia importante inquadrare l'argomento all'interno di un contesto più ampio, tenendo presente che l'Italia detiene un patrimonio artistico, archeologico e storico-culturale unico al mondo. Alla luce di tale considerazione, ritiene condivisibile il ritrasferimento delle funzioni afferenti al turismo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere alternativo presentata insieme ai senatori Battistoni e La Pietra (pubblicata in allegato) di tenore contrario in cui, tra le altre considerazioni, auspica che si pervenga all'istituzione di un Ministero specificatamente dedicato all'enogastronomia e al turismo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore TARICCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando la piena condivisione non soltanto di quella parte del provvedimento dedicata al trasferimento della funzione del turismo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, ma dell'intero decreto-legge, apprezzandone la *ratio* complessiva di riordino di alcune funzioni strategiche per il Paese. Fa presente in conclusione che il trasferimento del turismo presso il Ministero delle attività culturali non farà venir meno la possibilità di sviluppare ambiti di collaborazione sui temi dell'enogastronomia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, viene posta in votazione e approvata la proposta di parere favorevole.

Risulta conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo presentata dai senatori Bergesio, Battistoni e La Pietra.

La seduta termina alle ore 16,40.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
LA PIETRA, BATTISTONI E BERGESIO SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1493**

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

presso il MIBAC sono altresì istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale. Agli oneri, stimati rispettivamente in euro 285.000 ed in euro 245.000, si provvede a valere sul capitolo 5650 spese di funzionamento del sistema museale;

il citato decreto-legge n. 86 del 2018 attribuiva al turismo un posto di rilievo come Dipartimento; Il nuovo assetto invece relega il turismo ad un ruolo subordinato e marginale rispetto ai beni culturali, non essendo chiarito nel decreto-legge in esame quale posizione lo stesso ricoprirà all'interno della struttura del MIBAC;

la valorizzazione e la promozione del turismo non possono essere esclusivamente legate al mondo dell'arte e della cultura ma devono interessare necessariamente tutte quei settori in grado di esprimere l'eccellenza, le tradizioni e le tipicità proprie di ciascun territorio;

ritenuto che:

l'agricoltura sia uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del «*Made in Italy*», e che la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

secondo il rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019, circa il 45 per cento dei turisti italiani, contro il 21 per cento del 2016, ha svolto un viaggio con la motivazione di godere delle bellezze del paesaggio e dell'esperienza enogastronomica ad esso legata; nell'ultimo anno i settore agricolo e quello turistico hanno registrato una crescita importante contribuendo a fornire una visione di un «sistema Italia» che ambisce a rappresentare in tutto mondo le sue eccellenze e specificità;

alla luce delle suddette considerazioni sarebbe auspicabile che in futuro si ragionasse all'istituzione di un Ministero *ad hoc* dell'enogastronomia e del turismo, anche con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese, il territorio ed il turismo,

esprime parere contrario.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 107

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,40 alle ore 16,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9,50 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria

132^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 4) NANNICINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro

(Doc. XXII, n. 7) Loredana DE PETRIS e GARRUTI – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 20) TURCO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto

(Doc. XXII, n. 21) CARBONE ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture socio-sanitarie

(Doc. XXII, n. 22) LAFORGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 23) Tiziana NISINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta l'esigenza di disporre di tempi adeguati per l'esame delle varie proposte in esame.

Si associa la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), che chiede altresì di conoscere il prima possibile il futuro calendario dei lavori della Commissione al fine di poter organizzare al meglio l'attività parlamentare.

Il PRESIDENTE assicura che nell'Ufficio di Presidenza già convocato al termine della seduta plenaria, nel quale si discuterà della organizzazione dei lavori, si terrà conto delle necessità espresse.

Lascia quindi la parola alla relatrice.

Riferendo congiuntamente sui Documenti, la relatrice PARENTE (*IV-PSI*) ricorda preliminarmente che la tematica della sicurezza sul lavoro è da sempre all'attenzione del Parlamento, come testimoniato dalla costituzione, già nella II legislatura, di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori. Il Senato della Repubblica istituì nella X legislatura una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, mentre durante la XIII legislatura la 11^a Commissione permanente del Senato e la XI Commissione permanente della Camera svolsero congiuntamente un'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro.

La relatrice sottolinea quindi che nel corso delle legislature XIV, XV e XVI il Senato ha deliberato l'istituzione di una Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», Commissione confermata, con una nuova denominazione, durante la XVII legislatura. L'attività di ciascuna di queste Commissioni si è sviluppata in una logica di stretta continuità con quella svolta sul tema nelle legislature precedenti, com'è testimoniato anche dalla sostanziale conferma degli obiettivi dell'inchiesta.

I sei Documenti oggi in discussione in sede redigente, pur con angolazioni e obiettivi parzialmente differenti, tengono senz'altro conto delle esperienze e delle risultanze delle precedenti Commissioni, ma ampliano altresì l'inchiesta ad ambiti nuovi, soprattutto alla luce dell'evoluzione del mondo del lavoro, a fronte delle innovazioni tecnologiche e produttive e dei conseguenti nuovi rapporti di lavoro. L'intento è non solo di concentrarsi sul tema, con riferimento sia alle strutture industriali che alle strutture educative e scolastiche e sociosanitarie, ma di abbracciare anche altri profili, come il lavoro minorile e, più in generale, la trasformazione del mercato del lavoro, le politiche attive e passive, l'intelligenza artificiale e lo sfruttamento dei lavoratori.

Illustra quindi nel dettaglio i singoli Documenti, evidenziandone le peculiarità e soffermandosi sulle principali differenze. Conclusivamente preannuncia l'imminente presentazione di un nuovo testo di proposta di inchiesta parlamentare sul tema in oggetto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione prevista per domani alle ore 9 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 51

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 16,40 alle ore 17,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

87^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE REFERENTE

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE comunica le determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza in relazione alle modalità di svolgimento dell'esame del disegno di legge in titolo. Al riguardo l'Ufficio di Presidenza ha convenuto sull'elenco dei soggetti da audire, sulle modalità di svolgimento delle audizioni e sull'elenco dei soggetti ai quali verrà richiesta la presentazione di un documento scritto. Ha inoltre convenuto di dedicare due sedute nella giornata di martedì allo svolgimento della discussione generale – prevedendo, ove necessario, a tal fine, la convocazione di un'ulteriore seduta nella giornata di mercoledì – e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 31 ottobre, alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (n. 107)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre.

Rispondendo alle richieste di chiarimenti del senatore Pazzaglini e del senatore Arrigoni, formulate nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso, il sottosegretario MORASSUT rileva, in via generale, che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che pone l'obbligo, in capo agli Stati Membri, di emanare norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento europeo citato e che tali sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Con l'intervento regolatorio, dunque, si intende risolvere l'attuale problema dell'assenza di un'efficace deterrenza alla violazione delle disposizioni del citato regolamento. A tal proposito va segnalato che, al fine di provare a scongiurare l'apertura della relativa procedura di infrazione, è stato dato seguito alla richiesta della Commissione europea di discutere della sostanza del provvedimento e valutare l'efficacia e il livello delle sanzioni proposte, che devono tener conto anche dell'aumento dei prezzi dei gas fluorurati e delle sanzioni previste negli altri Stati Membri, fermo restando che la disciplina sanzionatoria in argomento viene modulata da Paese a Paese in base alle specificità dell'ordinamento nazionale di riferimento e quindi non vi possono essere fattispecie sanzionatorie uniche

per tutti i Paesi interessati. Dopo tale confronto, l'intero impianto sanzionatorio, così come proposto, è stato ritenuto adeguato anche dalla Commissione europea.

Nello schema di decreto quindi è stato nel complesso rafforzato l'apparato sanzionatorio in materia rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, in quanto sono state riprese le sanzioni già esistenti e ne sono state introdotte di nuove. Pur tuttavia, la definizione dell'apparato sanzionatorio è stata operata caso per caso, procedendo, qualora ritenuto praticabile e in linea con la normativa europea, a una riduzione di talune sanzioni.

La relatrice L'ABBATE (M5S) illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato al resoconto, evidenziando come la stessa tenga conto di una delle indicazioni formulate in sede consultiva dalla 14^a Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente, facendo presente che il Governo si riserva di valutare l'osservazione contenuta nella proposta di parere.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che supera però solo parzialmente le valutazioni critiche della sua parte politica sullo schema in esame, permanendo le stesse in particolare sotto il profilo della genericità di alcune previsioni sanzionatorie.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole è infine posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessò che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33, rinvia alla legge di delegazione europea la disciplina sanzionatoria delle violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea considerata, richiamando l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge n. 234 del 2012, che prevede i limiti minimo e massimo delle sanzioni penali ed amministrative comminabili, e facendo salve le norme penali vigenti, salvo criteri specifici diversi;

lo schema di decreto in titolo è volto a dare attuazione all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014, sui gas fluorurati a effetto serra, che prevede la definizione del regime sanzionatorio applicabile per casi di inosservanza del regolamento medesimo;

lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), che prevede una delega al Governo per adottare disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 163;

considerato che la Commissione europea, con lettera di messa in mora C(2019) 4634 del 25 luglio 2019, ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura d'infrazione 2019/2142, contestando la violazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014, che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione stessa, entro il 1° gennaio 2017, le sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi di cui al citato regolamento (UE) n. 517/2014;

rilevato che lo schema di decreto in titolo contiene disposizioni volte ad adeguare, integrare o confermare le disposizioni sanzionatorie già previste dalla legislazione vigente (decreto legislativo n. 26/2013), relativamente alle ipotesi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014;

viste le osservazioni formulate dalla 14^a Commissione in data 15 ottobre 2019,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo, in riferimento alle disposizioni sanzionatorie previste nello schema di decreto in titolo e considerate anche le analoghe disposizioni del decreto legislativo in abrogazione, l'opportunità di mantenere o introdurre – in relazione rispettivamente alle fattispecie di illeciti amministrativi ovvero penali oggetto del provvedimento in esame – le clausole di salvezza «salvo che il fatto non costituisca reato» o «salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, mentre limitatamente all'audizione sarà trasmessa anche la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato FORNARO (*LEU*) ricorda che l'Assemblea della Camera è convocata per le ore 16; pertanto, data la ristrettezza dei tempi, chiede che l'odierna seduta preveda solo l'intervento introduttivo del Ministro.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*) sollecita la deliberazione sulla proposta di risoluzione posta all'ordine del giorno, dato il suo carattere di urgenza.

Dopo ulteriori interventi da parte del deputato MOLLICONE (*FDI*) e del senatore AIROLA (*M5S*), il PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna il ministro Patuanelli svolgerà un intervento introduttivo e l'audi-

zione proseguirà in una successiva seduta nella quale i commissari potranno avanzare quesiti al Ministro.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dello sviluppo economico

(Svolgimento e rinvio)

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro dello sviluppo economico, senatore Stefano Patuanelli, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Informa che l'audizione avrà ad oggetto il piano industriale della RAI, per i profili di competenza del Ministero.

Il Ministro PATUANELLI svolge una relazione introduttiva.

Dopo alcuni interventi da parte del senatore GASPARRI (*FI-BP*), dei deputati MOLLICONE (*FDI*) e GIACOMELLI (*PD*) e una breve replica da parte del Ministro PATUANELLI, il PRESIDENTE, come già anticipato, avverte che l'audizione del Ministro proseguirà in una prossima seduta della Commissione nella quale i commissari potranno avanzare i propri quesiti.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

ESITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri si è tenuto un Ufficio di Presidenza integrato nel quale i colleghi Mulè, Capitanio e Santanchè hanno depositato una proposta di risoluzione, con la quale si richiede un intervento urgente di riequilibrio da parte dell'Azienda. Stante l'imminenza delle elezioni regionali in Umbria ha ritenuto di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con la proposta di risoluzione in titolo. Nell'Ufficio di Presidenza tuttavia non si è riscontrata unanimità circa l'esame del testo. Ogni decisione sui tempi e le modalità con cui procedere viene dunque rimessa a questa sede plenaria

Il deputato MULÈ (*FI*) ribadisce il carattere di urgenza della proposta di risoluzione inserita all'ordine del giorno di cui quindi sollecita l'esame in questa seduta.

Il deputato GIACOMELLI (*PD*) reputa che non vi sia alcuna oggettiva urgenza in merito ai contenuti della proposta di risoluzione presentata, come peraltro emerso nell'Ufficio di Presidenza di ieri nella quale la maggioranza dei suoi componenti ha rilevato che l'atto di indirizzo rappresenterebbe un intervento improprio della Commissione. Pertanto, piuttosto

che concentrarsi su singoli episodi, occorrerebbe avviare da parte della Commissione un approfondimento più articolato sul tema del rispetto del pluralismo. Quanto agli episodi segnalati nella proposta di risoluzione appare preferibile che sia investita l'AGCOM e chiede se in tal senso sia stata presentata una segnalazione da parte delle forze politiche che lamentano una violazione del pluralismo.

Il senatore PARAGONE (*M5S*) osserva che, anche al fine di evitare divisioni all'interno della Commissione, appare preferibile sollecitare una segnalazione da parte all'AGCOM sugli episodi dai quali è scaturita la proposta di risoluzione.

Il deputato MOLLICONE (*FDI*) ritiene che la proposta di risoluzione vada discussa visto il suo carattere urgente, fermo restando che la segnalazione all'AGCOM può rappresentare un intervento integrativo.

Ad avviso del deputato CARELLI (*M5S*) non sussistono profili di urgenza né alcuna necessità di un riequilibrio informativo da parte della RAI.

Il deputato CAPITANIO (*Lega*) evidenzia la necessità di discutere sollecitamente la proposta di risoluzione, ritenendo che la segnalazione all'AGCOM possa costituire una soluzione alternativa.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*Fdi*), ribadita l'urgenza dell'esame di proposta di risoluzione, ricorda che da parte della Commissione è stata approvata un'apposita delibera sul rispetto della *par condicio*, con riferimento alle elezioni nella regione Umbria.

Il deputato TIRAMANI (*Lega*) si dichiara concorde su quanto segnalato e proposto dall'atto di indirizzo.

Il deputato MULÈ (*FI*) tiene a precisare che l'esposto da rivolgere all'AGCOM è pronto e ad esso si darà effettivo seguito qualora vi fosse una contrarietà della Commissione in merito alla proposta di risoluzione in argomento.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*) coglie l'occasione per segnalare l'esigenza che l'Amministratore delegato e il Direttore del TG1 forniscano elementi conoscitivi su un episodio, accaduto ormai diversi mesi fa, che ha visto coinvolto un Vice Direttore del TG1.

Il PRESIDENTE osserva che la questione posta dal senatore Gasparri potrà essere affrontata nella prossima audizione dell'Amministratore delegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) rileva che sul carattere urgente della proposta di risoluzione vi è una posizione divergente tra i diversi Gruppi; anche per questa ragione, suggerisce che le questioni sollevate dalla proposta di risoluzione siano oggetto di una segnalazione ad AG-COM.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) rileva che la Commissione non dovrebbe focalizzare la propria attenzione su episodi specifici o singole trasmissioni, con il rischio di assumere iniziative improprie o pretestuose. Sarebbe in tal senso preferibile una discussione generale sul tema complessivo del riequilibrio a tutela di tutte le parti politiche.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, avverte che sarà convocato nella giornata di domani, compatibilmente ai lavori parlamentari, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nonché una seduta della Commissione, con riferimento all'esigenza di avviare o meno l'esame della proposta di risoluzione sulla improcrastinabile necessità di ristabilire la corretta informazione sulle reti RAI.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti 126/724 e n. 128/735, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 16,10.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(N. 126/724 E N. 128/735)*

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai* –
Premesso che:

tra i programmi del nuovo palinsesto di Raidue, in onda dal 16 settembre, c'è anche «Nella mia cucina», il *cooking show* che vede protagonista lo chef Carlo Cracco ed è prodotto dallo *sponsor*, l'azienda Scavolini di cui Cracco è testimonial.

Nei primi giorni di messa in onda il programma ha cambiato orario di messa in onda a causa dei bassi ascolti registrati.

In un'intervista a «Il fatto quotidiano.it» del 25 settembre, alla richiesta di commentare il flop della trasmissione e del perché la trasmissione continui ad andare in onda, sebbene registri ascolti molto più bassi della media di rete, il direttore di rete Carlo Freccero ha dichiarato: «È un programma pagato dalla pubblicità, invece di fare *audience* porta soldi. Non è da considerare come un programma di palinsesto ma come una trasmissione pubblicitaria». Sul perché il programma venga replicato nello stesso pomeriggio della messa in onda, Freccero ha aggiunto: «Non è una mia decisione, c'è un contratto pubblicitario che lo prevede e io devo rispettarlo».

Non si ha conoscenza di altri casi in cui un'intera porzione di palinsesto pomeridiano di una delle reti generaliste del servizio pubblico venga ceduta ad un inserzionista pubblicitario, come fosse uno spazio di televendita, senza che la Rai possa decidere autonomamente del destino di un proprio programma.

La trasmissione «Nella mia cucina» vede tra i produttori, oltre alla Scavolini, la società di produzione tv «Zerostudies», nella quale risulta avere un ruolo dirigenziale Federica Caschetto, che secondo notizie di stampa sarebbe la figlia di Beppe Caschetto, agente di un rilevante numero di artisti contrattualizzati dalla Rai e in particolare da Rai2.

Si chiede di sapere:

se sia compatibile con il Contratto di servizio la realizzazione di un programma cosiddetto «pubblicitario», come lo ha definito Freccero, ovvero la cessione di un'intera porzione di palinsesto di RAI 2, la seconda rete RAI e non una rete tematica, ad un inserzionista pubblicitario, quale è il caso di «Nella mia cucina» con Carlo Cracco.

Se sia accettabile che la Rai rinunci a prendere autonomamente decisioni riguardanti la collocazione di un programma o la revisione del for-

mat in caso di flop, poiché sottoposta ad un contratto che vincola addirittura la messa in onda di una produzione esterna di carattere pubblicitario.

Se non esistano conflitti di interesse sulla messa in onda di «Nella mia cucina» per la presenza nella compagine gestionale della società «Zero-studies», che produce il programma, della figlia di Beppe Caschetto, agente di un rilevante numero di artisti contrattualizzati dalla Rai e in particolare da Rai2.

(126/724)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

«Nella mia cucina» rientra nella fattispecie del *branded content* (della società Scavolini S.p.A.), ossia una forma di comunicazione commerciale audiovisiva ammessa e legittima in base al quadro normativo e autoregolamentare vigente.

Più specificamente, l'art. 5 «*Branded Content*» delle «*Procedure di autoregolamentazione di Rai – Inserimento di prodotti nelle trasmissioni radiotelevisive*» (che contengono la disciplina applicativa dei principi enunciati dall'art. 40-bis «*Inserimento prodotti*» del D. Lgs. 177/2005 «*TUSMAR*» e sono state comunicate all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) prevede che: «*Il branded content è product placement. Ed è pertanto ammissibile, quando il contenuto editoriale è realizzato, dal fornitore di servizi media o anche da terzi, dietro pagamento o altro compenso, per rappresentare un marchio o un prodotto. Il marchio può essere presente nel titolo, mentre il marchio stesso o il prodotto possono essere nel contenuto branded. (...) Si applica al branded content come definito al punto precedente, le norme sulla comunicazione commerciale e quelle specifiche relative al product placement, nel rispetto dell'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media e delle condizioni e delle modalità di realizzazione di cui alle presenti regole. (...)»*

Tutto ciò premesso si precisa che «*Nella mia cucina*» è un *branded content* articolato in 20 puntate della durata di circa 25 minuti l'una, realizzato da una società specializzata nel settore del *branded entertainment* da cui sono stati acquistati i diritti di trasmissione in esclusiva sui mezzi di Rai per il periodo 16 settembre – 31 dicembre 2019.

In coerenza con quanto previsto dalle procedure di autoregolamentazione di Rai che stabiliscono: «*Nel branded content, i fornitori di servizi media tutelano la propria autonomia editoriale mediante la valutazione dei contenuti, la scelta delle modalità e delle tempistiche di messa in onda e, ove possibile e necessario, il presidio dell'attività produttiva, e chiedono le modifiche necessarie a rendere il contenuto conforme ai requisiti editoriali necessari per la messa in onda.*», il contratto relativo all'acquisto dei diritti di trasmissione prevede:

– come calendario della messa in onda: «*Rai 2, dal 16 settembre all'11 ottobre 2019 – tutti i giorni ad eccezione del sabato e domenica – fascia access con repliche al pomeriggio.* Viene, tuttavia, precisato

che «Resta confermato che Rai a tutela della propria autonomia editoriale potrà altresì variare, in qualsiasi momento, le giornate di messa in onda, essendo rimessa alla esclusiva discrezionalità di Rai anche la scelta delle modalità e delle tempistiche di messa in onda del Branded Content, senza che alcuna pretesa ad alcun titolo, possa essere dal Concedente avanzata anche a seguito di dette eventuali variazioni»;

– che la società cedente i diritti «... riconosce espressamente ed accetta che dal contratto non deriverà alcun obbligo in merito alla messa in onda, in tutto od in parte, del Branded Content e/o in merito all'effettivo esercizio di uno e/o più diritti in esso contemplati (...)» e che «nessun indennizzo e/o compenso, ad alcun titolo, potrà essere richiesto né a Rai Pubblicità né alle società del Gruppo Rai in relazione alla mancata messa in onda e/o in relazione a detto mancato esercizio dei diritti».

Da ultimo si ritiene opportuno mettere in evidenza che «Nella mia cucina» è stato realizzato dalla società Zerostories S.r.l., che si occupa della ideazione e realizzazione di «...contenuti multimediali d'intrattenimento nei quali le marche si rispecchiano, con progetti di comunicazione strutturati, destinati ad un vasto pubblico», in coerenza con l'oggetto sociale che prevede «...l'offerta a clienti di servizi di c.d. branded entertainment, ossia veicolazione tramite prodotti audio-visivi di messaggi di marca o promo-pubblicitari, la loro produzione e distribuzione».

Inoltre, si evidenzia che la signora Federica Caschetto è consigliere senza deleghe della società Zerostories S.r.l., componente di un consiglio di amministrazione costituito da quattro consiglieri.

VERDUCCI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI – Premesso che:*

il 29 luglio 2019 la Rai ha pubblicato un avviso di selezione interna, in relazione all'Accordo Quadro sulle Politiche Attive del 13 dicembre 2018, riservata al personale utilizzato con contratti di lavoro autonomo e con requisiti di professionalità e competenza, da inserire su percorso di assunzione a tempo indeterminato, in qualità di Programmista Regista (anche ai fini dell'utilizzo con la specializzazione di «Videomaker»), Specialista Web, Tecnico della Produzione, Aiuto Regista – Assistente alla Regia, Operatore di Ripresa, Montatore, Consulente Musicale;

il suddetto avviso di selezione, a differenza della precedente tornata concorsuale avviata nell'ottobre 2015 realizzata su base sanatoriale (e prodotta con l'accordo tra Rai e le Organizzazioni sindacali del 23 dicembre 2014), introduce un modello concorsuale ad esclusione che prevede un limite di punteggio minimo 60/100, al di sotto del quale i candidati concorsisti, lavoratori autonomi che l'azienda ha utilizzato anche per diversi decenni, rischiano l'esclusione dalla graduatoria degli idonei. Limite non previsto nell'accordo quadro siglato tra Rai e Organizzazioni sindacali il 13 dicembre 2019;

l'effetto più grave dell'introduzione di tale punteggio minimo rischia di essere non soltanto quello dell'esclusione dalla graduatoria degli

assunti, conseguenza non realizzata nel precedente concorso-sanatoria, ma anche l'impossibilità di ritornare a fare il proprio lavoro con contratti di collaborazione autonoma con Rai, tenuto conto di quanto riportato nel testo in vigore sui «Criteri e modalità di reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi di collaborazione», allegato alla comunicazione interna del 14 luglio 2016, RUO/D/9072, che, se applicato in senso restrittivo produrrebbe l'esclusione dall'azienda di coloro che sono risultati non idonei nella selezione, ma al contrario per tanti anni sono stati considerati idonei a collaborare in azienda e per questo contrattualizzati reiteratamente;

il medesimo avviso, inoltre, prevede la seguente incongruenza: nonostante venga richiesto tra i requisiti fondamentali di accesso alla selezione il possesso del solo diploma di maturità quinquennale, la prova scritta per i programmisti (la maggioranza dei concorsisti) verterà, anziché in un test di sola cultura generale come accaduto in precedenza, in un test a risposta multipla centrato su materie la cui denominazione corrisponde a quella di cattedre universitarie relative al corso di laurea in Scienze della comunicazione, rendendo più arduo il percorso selettivo per questa categoria di lavoratori e aumentando il rischio di esclusione in una tornata concorsuale che dovrebbe avere come finalità principale quella della stabilizzazione. Per ciò che riguarda la prova orale, invece, l'avviso di selezione prevede, anziché un accertamento delle mansioni effettivamente svolte in azienda, domande volte a «verificare il livello di conoscenza su tutti gli aspetti che riguardano il profilo del programmatista»: mansioni che solitamente non vengono svolte integralmente da tutti i lavoratori atipici Rai. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai «suggeritori» e ai «ballerini leggeri», inclusi nell'elenco delle categorie ammesse alla selezione di cui all'accordo del 13 dicembre 2019 e riportato nello stesso avviso di selezione. Si tratta di una impostazione altrettanto ardua per i concorsisti che appare chiaramente procedere nel senso di un rischio di esclusione, piuttosto che verso un principio di stabilizzazione promesso proprio dall'accordo tra azienda e sindacati;

si chiede di sapere

quale posizione intende assumere la Rai nei confronti dei lavoratori atipici in procinto di affrontare la fase selettiva finalizzata alla loro stabilizzazione, ovvero se l'Azienda intenda assicurare ai lavoratori atipici Rai una fase concorsuale priva dei rischi di esclusione suddetti e finalizzata principalmente all'adempimento dell'articolo 24 del Contratto di servizio 2018-2022, che prevede un chiaro impegno nel «perseguire l'obiettivo di stabilizzare il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione continuativa».

(128/735)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo è opportuno mettere in evidenza che sulla tematica relativa ai lavoratori «atipici» sono stati sottoscritti negli ultimi anni due diversi accordi tra la Rai e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCL per quadri, impiegati e operai, entrambi finalizzati alla stabilizzazione dei collaboratori ed al ridimensionamento del ricorso a tale forma contrattuale.

Il primo accordo, siglato in data 23 dicembre 2014 con FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni, prevedeva l'indizione di una iniziativa di reclutamento riservata al personale utilizzato con contratti di lavoro autonomo (con un impegno minimo richiesto) e finalizzata all'assunzione di 50 unità con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (30 unità con profilo di programmatista regista e 20 unità con profilo di impiegato o assistente ai programmi).

La materia è stata integrata, d'intesa con le OO.SS., dalle previsioni contenute nella comunicazione del 22 dicembre 2015, nella quale è stato confermato che le restanti risorse che avevano completato l'iniziativa selettiva non rientrando per punteggio tra le prime 50 sarebbero state inserite in un bacino di reperimento professionale e sarebbero state utilizzate con contratti a tempo determinato fino alla data di stabilizzazione a tempo indeterminato, prevista entro il 31 marzo 2021.

Il secondo accordo sulla materia, «Accordo Quadro sulle Politiche Attive» sottoscritto il 13 dicembre 2018 con SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL Informazione, LIBERSIND-CONFSAI e SNATER, ha previsto una nuova iniziativa selettiva per il personale utilizzato con contratti di lavoro autonomo (con un impegno minimo per la partecipazione), introducendo tuttavia elementi di novità rispetto alla precedente, seppur rimanendo nell'ottica di realizzare una riduzione del ricorso al lavoro autonomo.

Nello specifico, tale secondo accordo ha previsto la formazione di diverse graduatorie di idonei una per ciascun profilo professionale (programmatista, specialista web, tecnico della produzione, assistente alla regia, operatore di ripresa, montatore e consulente musicale) « ed i seguenti benefici per le risorse idonee rientranti in tali graduatorie: assunzione a tempo indeterminato di un primo gruppo di 50 risorse a partire dal luglio 2019, assunzione di ulteriori 100 risorse entro giugno 2020, definizione con successivo accordo delle modalità di progressivo inserimento in Azienda (entro il 2023) delle restanti risorse inserite nelle graduatorie degli idonei.

In tale quadro, si evidenzia che la seconda trattativa sulla materia – portata avanti fino alla conclusione con tutte le OO.SS. firmatarie del CCL, a differenza di quanto avvenuto a dicembre 2014 – ha definito modalità selettive diverse da quelle pattuite per la precedente iniziativa, richiedendo alle risorse partecipanti il raggiungimento di una «soglia di idoneità» necessaria per il riconoscimento dei benefici. Il bando pubblicato a luglio 2019 non fa altro che ricalcare su quest'aspetto quanto pat-

tuito tra le Parti, anche tenendo conto dei diversi profili professionali per i quali è stata prevista la selezione (professionalità specialistiche della produzione).

Tutto ciò premesso, la Rai non potrà che adempiere agli obblighi assunti con l'accordo del 13 dicembre 2018, riconoscendo i benefici previsti e, dunque, procedendo alla stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle sole risorse rientranti nelle graduatorie degli idonei.

L'assunzione con rapporto di lavoro subordinato delle risorse non idonee, proprio in quanto non prevista da un accordo sindacale, configurerebbe tra l'altro una violazione della disciplina aziendale sul reclutamento: «Criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterni».

Si evidenzia inoltre che, a prescindere dalla soglia di idoneità fissata, l'accordo sottoscritto consentirà in ogni caso di raggiungere un risultato nella direzione della stabilizzazione indicata dal Contratto di Servizio 2018-2022 (potenzialmente circa 400 risorse potrebbero partecipare all'iniziativa selettiva, avendone i requisiti), della maggiore valorizzazione delle risorse interne anche in ruoli «pregiati», nonché della riduzione del contenzioso promosso dai collaboratori per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.

Da ultimo, si precisa che una valutazione di inidoneità a svolgere le mansioni proprie di uno dei profili professionali disciplinati dal CCL per quadri, impiegati e operai non impedirebbe comunque all'Azienda – laddove sussistano specifiche esigenze – di proseguire nell'utilizzo della risorsa con contratti di lavoro autonomo, trattandosi di una tipologia di rapporto e di prestazioni di natura diversa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'onorevole Graziano Delrio

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto all'onorevole Graziano Delrio ricordandogli che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede quindi all'onorevole Delrio di voler prendere la parola per un intervento introduttivo concernente i fatti di cui è a conoscenza, concernenti gli accadimenti che risalgono al 2009, anno in cui rivestendo la carica di sindaco di Reggio Emilia, prendeva parte alla campagna elettorale per il rinnovo della Giunta comunale di quella città.

L'onorevole DELRIO (*PD*) svolge una relazione, concernente in particolare la visita svolta a Cutro nel 2009, in qualità di sindaco di Reggio

Emilia, ricostruendo altresì le circostanze di quella vicenda nel più ampio contesto delle misure allora assunte dall'amministrazione comunale contro la criminalità organizzata e, in particolare, contro quella 'ndranghetista.

Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi il PRESIDENTE, i senatori MIRABELLI (PD), ENDRIZZI (M5S) e PEPE (L-SP-PSd'Az), nonché i deputati CANTALAMESSA (Lega), MICELI (PD), ASCARI (M5S), LUPI (Misto-NCI-USEI), TONELLI (Lega), NESCI (M5S) e FERRO (FDI).

L'onorevole DELRIO (PD) fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'onorevole Delrio e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 32

*Presidenza del Presidente
MORRA*

Orario: dalle ore 12,50 alle ore 13,15

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 9,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Comunicazioni del Presidente sulla missione a Lampedusa del 16 e 17 ottobre 2019

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori di questa fase della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Indi illustra una relazione sulla missione svolta a Lampedusa il 16 e 17 ottobre 2019, dandone lettura.

Intervengono i deputati Laura RAVETTO (*FI*), Giorgio SILLI (*Misto-C-IOVM*), Francesca GALIZIA (*M5S*), i senatori Marinella PACIFICO (*M5S*), Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) per formulare osservazioni e richieste di chiarimento da rivolgere alle autorità competenti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, prende atto e si riserva di dare seguito alle richieste formulate.

La seduta termina alle ore 10,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 10,05 alle ore 10,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria
28ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BINI

Intervengono, in relazione all'Affare assegnato n. 216, la dottoressa Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, il dottor Riccardo Shmuel Di Segni, direttore del collegio rabbinico italiano e rabbino capo di Roma e il dottor Yahya Sergio Yahe Pallavicini, presidente della Comunità religiosa islamica italiana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente BINI avverte che della procedura informativa che sta per iniziare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane e del Presidente della Comunità religiosa islamica italiana in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (n. 216)**

La presidente BINI ringrazia tutti gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulla delicata questione della circoncisione minorile.

La dottoressa Noemi DI SEGNI, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, ringrazia la Commissione perché attraverso l'audizione odierna si consente alle comunità ebraiche di esporre la propria posizione su una tematica di grande interesse. A suo parere è necessario che questa materia sia affrontata nel quadro della legge n. 101 del 1989 recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane e nel rispetto del principio di libertà religiosa, evitando interventi legislativi frettolosi e adottati sulla spinta dell'emotività.

La circoncisione rituale ebraica, detta *milah*, deve essere eseguita entro l'ottavo giorno di vita del bambino. Nel popolo ebraico da secoli esiste la figura del *mohel*, circoncisore, a cui viene demandato il compito di eseguire questo atto rituale.

Il Comitato Nazionale di Bioetica, nella seduta del 25 settembre 1998 ha dichiarato che la circoncisione rituale maschile è compatibile con l'articolo 19 della Costituzione italiana, che riconosce completa libertà di espressione culturale e rituale sia a livello individuale sia a livello collettivo. Inoltre è sottolineato che la circoncisione rituale lede, di per sé stessa, altri beni e valori costituzionalmente protetti quali, ad esempio, quello della tutela dei minori o quello della loro salute.

Fa presente poi alla Commissione che l'Unione delle comunità ebraiche italiane in collaborazione con l'Assemblea dei Rabbini d'Italia e l'Associazione Medica Ebraica ha definito di comune accordo i requisiti necessari affinché i *Mohalim* possano eseguire le circoncisioni rituali nell'ambito delle Comunità ebraiche italiane in assoluta sicurezza sanitaria. A tale scopo è istituito un Albo nazionale dei circoncisori rituali autorizzati. L'Albo è depositato presso la sede dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e pubblicato sui relativi mezzi di informazione. Affinché siano riconosciuti pubblicamente coloro che detengono la certificazione completa e l'autorizzazione ad operare in accordo con la *Rabbanut* e nel rispetto della sicurezza sanitaria.

Nell'esecuzione della circoncisione il *Mohel* è tenuto inoltre a seguire un protocollo operativo, che prevede una serie di obblighi pre, durante e post *Milah*.

Il dottor Riccardo Shmuel DI SEGNI ribadisce che la circoncisione rituale minorile costituisce un pilastro della religione ebraica con un fon-

damento proprio nei testi sacri. Questa pratica deve essere eseguita in età neonatale su bambini sani. Essendo la *Milah* eseguita su bambini di poche settimane di vita non risulta necessaria una ospedalizzazione per la sua esecuzione. Ospedalizzazione che potrebbe apparire necessaria nel caso in cui la circoncisione fosse eseguita su bambini più grandi di età. Si tratta di un atto rituale che deve essere eseguito da un medico anche «religiosamente» abilitato.

Per secolare tradizione la comunità ebraica è in grado di assicurare l'esecuzione di questa pratica in massima sicurezza a tutti i bambini di sesso maschile di religione ebraica.

Ricorda poi alla Commissione come l'Unione delle comunità ebraiche abbia, soprattutto per venire incontro ad esigenze di altre realtà religiose, sottoscritto una convenzione con il Policlinico Umberto I di Roma in base alla quale i maschi di religione ebraica e di religione musulmana possono essere circumcisi ad un prezzo concordato di circa 500/600 euro presso la suddetta struttura ospedaliera.

Conclude sottolineando come l'Unione delle comunità ebraiche non ritenga necessario prevedere forme di esenzione particolare per questa pratica; ciò che veramente sta a cuore alle comunità ebraiche è che sia garantita la libertà di religione e di esecuzione della *Milah* in sicurezza ma secondo i prescritti canoni religiosi.

La dottoressa DI SEGNI prende brevemente la parola per precisare come la *Milah* sia un rito religioso essenziale dal quale dipende l'appartenenza alla religione ebraica.

Il dottor Yahya Sergio Yahe PALLAVICINI, presidente della Comunità religiosa islamica italiana, osserva che per il mondo islamico i riti religiosi, oltre a prendere forma nelle preghiere canoniche svolte in orari e modalità stabiliti, assumono anche la forma di sacralizzazione di determinati atti della vita quotidiana. È il caso della circoncisione rituale maschile, argomento delicato con implicazioni legate alla salute, all'infanzia e alla corporeità. Aspetti che insieme creano una complessità nella gestione della pratica stessa, nell'informazione circa il suo corretto svolgimento e la sua ragion d'essere.

Le motivazioni igienico-sanitarie addotte per dare legittimità a tale rito rischiano, talvolta, di svilirne il valore simbolico. Dopo aver dato conto alla Commissione delle fonti islamiche che si riferiscono alla circoncisione rituale osserva come a differenza dell'ebraismo nel mondo islamico non sia prevista una prescrizione specifica in ordine alla età del bambino. È consigliato anche per evitare possibili ricadute fisiche e/o psicologiche effettuare la circoncisione in età neonatale.

A differenza della Comunità ebraica quella islamica in merito alla pratica oggetto dell'affare assegnato non solo non ha predisposto protocolli di esecuzione, ma non dispone di un adeguato numero di professionisti medici con competenze specifiche in grado da poter assolvere il ruolo di circoncisore. Prioritario per la comunità islamica è evitare che siano

e eseguite circoncisioni in ambienti non igienicamente sicuri e da parte di personale non qualificato, con evidenti rischi per la salute del minore. La Comunità religiosa islamica italiana non è in linea di principio contraria alla sottoscrizione di accordi o convenzioni con strutture ospedaliere per l'effettuazione in ambito clinico di tale pratica. Sarebbe altrettanto vista con favore la effettuazione di circoncisioni rituali da parte di *Mohel*. Conclude invitando a valutare l'opportunità di sollecitare l'istituzione di una Commissione mista, costituita da esperti in materie giuridiche, mediche, da rappresentanti delle comunità religiose e delle istituzioni, al fine di individuare possibili soluzioni alla questione, garantendo un adeguato bilanciamento tra il diritto alla salute e la libertà religiosa.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Paola BINETTI (*FI-BP*) chiede se similmente al mondo cattolico, anche in quelli ebraico e musulmano stia maturando una diversa sensibilità che induce i genitori a rinviare l'effettuazione di pratiche rituali al raggiungimento dell'età della ragione da parte dei figli. Pone poi quesiti in ordine alle modalità con le quali la comunità islamica fa fronte alle circoncisioni rituali dei minori non accompagnati.

La relatrice Paola BOLDRINI (*PD*) esprime apprezzamento per il tenore dei rilievi formulati dagli auditi. Con particolare riguardo alla realtà islamica chiede in che modo si possa assicurare la diffusione di eventuali buone prassi di esecuzione della circoncisione su tutto il territorio nazionale. Conclude svolgendo alcune considerazioni sulla proposta di demandare la decisione sulla questione ad una commissione mista.

L'onorevole Rossana BOLDI (*Lega*) osserva come alla luce degli interventi svolti dai rappresentanti delle comunità islamiche ed ebraiche sia evidente l'inopportunità di prevedere, come risposta al problema delle circoncisioni rituali svolte in ambienti non sicuri e da parte di personale non qualificato, l'inserimento di tale pratica nei LEA.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (*Lega*) chiede in che modo possano essere adeguatamente sensibilizzati i genitori che intendono far circoncidere, per motivi religiosi, i propri figli. Chiede ancora se la questione oggetto dell'affare assegnato non possa essere affrontata nell'ambito di una possibile ripresa del dialogo fra le Comunità islamiche e le istituzioni per giungere alla conclusione di una Intesa.

Il senatore MALAN (*FI-BP*), nel prendere atto dell'importanza che queste pratiche rivestono sul piano religioso, chiede in che modo sono gestite le eventuali complicazioni conseguenti alla effettuazione della circoncisione.

La senatrice Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) svolge alcune considerazioni sulla pratica della circoncisione e sulle differenze tra le varie religioni monoteistiche. Chiede poi al Presidente della Comunità religiosa islamica italiana se non sia possibile avviare, a livello di singole comunità, campagne informative e di sensibilizzazione delle donne in attesa o delle giovani coppie con figli sui rischi connessi alla esecuzione in ambienti non sicuri di tali interventi.

La dottoressa Noemi DI SEGNI, rispondendo alla senatrice Binetti, osserva come non sia in discussione la possibilità di rinviare l'esecuzione della circoncisione rituale in età adulta, in quanto da tale pratica dipende l'appartenenza alla Comunità ebraica. Fornisce quindi elementi di risposta ai quesiti posti con riguardo al ruolo della Intesa come strumento di dialogo con le istituzioni italiane anche in relazione al tema oggetto dell'affare assegnato.

Il dottor DI SEGNI esprime la disponibilità della Comunità ebraica a condividere il proprio «*know how*» nel campo della circoncisione rituale minorile con la comunità islamica. Dopo aver osservato come l'inserimento di tale prestazione nei LEA non possa rappresentare una adeguata soluzione al problema, sottolinea come sia da preferire il ricorso a soluzioni analoghe a quelle attuate nel Lazio dove è stato concluso, come ricordato, un accordo/convenzione con il Policlinico Umberto I.

Il dottor PALLAVICINI nel ribadire l'importanza di istituire una commissione mista su questo tema, fa presente come a partire dal precedente Governo sia venuta a mancare la costante interazione intrattenuta dalle Comunità islamiche con il Ministero dell'interno. Precisa poi come la religione musulmana non richieda che la circoncisione sia effettuata da una figura religiosa, ma sia sufficiente la presenza di essa al momento della effettuazione dell'intervento.

Conclude osservando come non sia auspicabile demandare alla Intesa la soluzione della questione oggetto dell'affare assegnato.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione e la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente BINI avverte che con riguardo alla circoncisione rituale minorile restano ancora da audire alcuni «tecnici» del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

Per quanto riguarda l'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo ricorda che è stata inviata, la scorsa settimana, a tutti i componenti della Commissione una bozza di documento conclusivo e che ad oggi sono pervenute le osservazioni della senatrice Binetti e dell'onorevole

Siani. Avverte quindi che tale documento sarà esaminato nel corso della prossima settimana.

Informa poi, che, come proposto dall'on. Bellucci e concordato nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà chiesta alla Presidenza l'assegnazione di un affare sulle dipendenze patologiche tra i giovani.

Ricorda, quindi, che l'evento organizzato con il Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, avrà luogo il 22 novembre a Firenze, presso l'Istituto degli Innocenti.

Per quanto riguarda la missione a Londra avverte che, essendo pervenute solo due adesioni, sarà demandata alla prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza la decisione sull'opportunità di rinviare la suddetta missione.

La seduta termina alle ore 10.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

Interviene Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Giuseppe Conte.

Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei Ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *Presidente*, il deputato Elio VITO (*FI*), i senatori Adolfo URSO (*FdI*), Paolo ARRIGONI (*Lega*) e Ernesto MAGORNO (*IV-PSI*), i deputati Antonio ZENNARO (*M5S*), Enrico BORGHI (*PD*) e Federica DIENI (*M5S*) e il senatore Francesco CASTIELLO (*M5S*), alle quali risponde Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei Ministri*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Conte, dichiara conclusa l'audizione.

SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Raffaele VOLPI, *presidente* rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono il senatore Paolo AR-RIGONI (*Lega*), il deputato Enrico BORGHI (*PD*), il senatore Adolfo URSO (*FdI*), e i deputati Elio VITO (*FI*) e Antonio ZENNARO (*M5S*).

La seduta termina alle ore 18,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

Audizione del dottor Francesco Gabbrielli, direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità
(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco GABBRIELLI, *direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Mino TARICCO (*PD*), Angela Anna Bruna PIARULLI (*M5S*), Vincenzo GARRUTI (*M5S*), i deputati Mauro D'ATTIS (*FI*), Cosimo ADELIZZI (*M5S*) Umberto BURATTI (*PD*) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Francesco GABBRIELLI, *direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia il dottor Francesco Gabbrielli per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 10,05 alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 23 ottobre 2019

Plenaria
28ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 9,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'audita e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione dell'avvocato Patrizia Schiarizza, presidente dell'associazione «Il giardino segreto»

La PRESIDENTE introduce l'audizione dell'avvocato Schiarizza, presidente dell'associazione «Il giardino segreto», ricordando che la Commissione ha chiesto chiarimenti al Ministro dell'economia e delle finanze in ordine al regolamento necessario a poter distribuire i fondi previsti dalla legge n. 4 del 2018 per gli orfani di crimini domestici. Ricorda altresì che

le risorse disponibili sono state ulteriormente integrate e che pertanto appare indispensabile, e la Commissione vigilerà al riguardo, che gli strumenti amministrativi per poter erogare i fondi siano definitivamente approvati.

L'avvocato SCHIARIZZA svolge la sua relazione.

Pone quesiti all'audita il senatore FANTETTI (*FI-BP*), al quale risponde l'avvocato SCHIARIZZA.

La PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Schiarizza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,15.

